



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Intervista a Giada Grandi, Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna

Meno carta e niente più code agli sportelli con gli invii telematici

di Mariangela Latella

Grazie al software Comunica, si riduce del 20% l'uso della carta e dell'80% l'attività di sportello del registro imprese.

Sempre di più le firme digitali riconosciute dalla conservatoria del registro delle imprese della camera di commercio di Bologna. In un solo anno, tra il 2009 ed il 2010, i professionisti e le aziende che si sono accreditati presso gli uffici di Piazza della Mercanzia per potere effettuare gli invii telematici, sono aumentati del 34% passando da 4905 del 2009 a 6550 del 2010 a fronte di un monte-bilanci trasmessi telematicamente, che lo scorso anno è stato di 21027 (+0,9% rispetto al 2009) e

**A pag. 3
A Bologna, Claudio Siciliotti fa i conti in tasca allo Stato
Lettera aperta di Gianfranco Tomassoli al Presidente**

di un totale di circa 5mila modifiche statutarie l'anno. Sono gli esiti del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione e, in particolare, della camera di commercio, dei quali ci parla il nuovo conservatore del registro delle imprese petroniano, Giada Grandi, 49 anni, subentrato lo scorso primo agosto a Roberto Serra. Gli invii telematici - spiega il conservatore Grandi - ci consentono di essere molto più celeri nelle richieste delle imprese.

E' in programma una riorganizzazione della vostra attività in funzione dell'informatizzazione?

No, perché la nostra attività è già da anni

impostata in questo senso. L'obiettivo adesso è stimolare al massimo l'uso dello strumento informatico su imprese e professionisti, in modo da ottimizzare il sistema.

Come sta andando con la comunicazione unica e la gestione del software informatico?

La spinta data in questi anni sta cominciando a dare risultati. Oggi il registro è completamente telematico e per i professionisti ed imprese non è più necessario lo spostamento fisico per la presentazione di modificazioni statutarie o di qualsiasi atto che debba essere inserito nel registro delle imprese; si tratta di uno strumento ➡

**A pag. 4
Intervento di Gianfranco Tomassoli all'Assemblea dei Presidenti, Roma 2 febbraio 2011**

Sussurri & Grida

Bisogna essere felici dell'invidia altrui

➤ ormai ben rodato se si considera che siamo a regime da circa tre anni.

Avete riscontrato problematiche particolari nell'uso della firma digitale?

No, nessuna. Anzi, a Bologna abbiamo predisposto l'utilizzo del processo informatico completo anche per le richieste di contributi della camera di commercio. Siamo partiti dal 2009 informatizzando tutte le domande tramite i consorzi fidi. Stiamo parlando di un ammontare di finanziamenti del valore di 2,3 milioni di euro l'anno a fronte di un totale di imprese che vi accedono che si aggira intorno al migliaio. Un po' alla volta stiamo cercando di estendere questi processi anche ai finanziamenti per la promozione delle imprese e a quelli per i sistemi di sicurezza delle azien-

de, mentre nel corso del 2011 contiamo di informatizzare il sistema dei contributi per le fiere all'estero.

Niente più file agli sportelli?

Praticamente sparite. Le presenze agli sportelli si sono ridotte dell'80% negli ultimi due anni. Chi viene oggi allo sportello, lo fa per avere informazioni preventive. Forse oggi è aumentata l'attività di informazione tramite e-mail anche perché sono moltissimi i professionisti che ci pongono quesiti tramite la posta elettronica.

E i tempi di risposta?

Di solito entro la giornata.

Non ci sono più nostalgici della carta che si presentano allo sportello per depositare il bilancio in forma cartacea?

Talvolta qualcuno ancora si presenta e noi gli spieghiamo come fare l'invio telematico. Anche perché dall'avvio del software *Comunica*, che peraltro è un programma molto semplice, la trasmissione informatica è l'unico modo per potere presentare la pratica.

Sul totale dei vostri servizi alle imprese quanti ancora devono essere informatizzati?

A livello di camera di commercio ce ne sono alcuni, come la certificazione delle esportazioni all'estero che deve essere ancora informatizzata. Ma questo non dipende dalle camere di commercio bensì dai ministeri degli esteri e delle attività produttive. Il problema è che su questo punto c'è una forte rigidità all'informatizzazione nei paesi esteri e questo rallenta il processo dappertutto.

All'indomani del varo del codice dell'amministrazione digitale, che ha preso il via dall'inizio dell'anno, quali sono i risultati prodotti in termini di un minore utilizzo di carta?

Grazie al processo di informatizzazione, per adesso riusciamo a risparmiare almeno il 20% della carta. Tutti gli atti vengono costruiti e trasmessi telematicamente. I nostri consiglieri ricevono tutti i documenti in via informatica. E' un processo al quale lavoriamo da anni e che può sembrare banale, in realtà ha comportato far cambiare la mentalità dei nostri funzionari.

Parliamo del software *Comunica*. Avete riscontrato delle criticità particolari?

A noi non risultano. E' un software molto semplice ma è anche vero che, soprattutto per la piccola impresa, è diventata di primaria importanza l'affiancamento di un addetto interno dedicato a questo tipo di pratica amministrativa. Per questo motivo riscontriamo che l'impresa individuale o le piccole imprese danno, sempre di più, valore al servizio che i professionisti o le società di servizi sono in grado di fornire.

I professionisti più anziani che hanno una gestione tradizionale dello studio

(basata sul cartaceo) come si rapportano alle novità tecnologiche?

Dal momento che non abbiamo più pratiche cartacee è evidente che tutti si sono adeguati al telematico. Immagino che gli studi più grossi, con i professionisti più anziani, non abbiano avuto alcun tipo di difficoltà ad attrezzare i loro studi e a formare il loro personale di modo da potere garantire ai propri clienti questo genere di servizi.

Ipotizzate dei corsi di aggiornamento sulle novità informatiche per i vostri utenti?

Abbiamo fatto, lo scorso novembre, degli incontri per la presentazione dell'evoluzione del programma *Comunica* che si chiama *Starweb*, di cui partiranno i primi applicativi da aprile e che sarà destinato, con la fine dell'anno, a sostituire *Comunica*. Si tratta di un software ancora più semplice che permetterà la comunicazione telematica anche con gli *suap* dei comuni.

E' un passo avanti del processo di informatizzazione perché permetterà un collegamento informatico anche con gli enti pubblici. Abbiamo in programma per quest'anno di fare degli incontri con il personale dei comuni.

C'è un problema di dispersione di dati nella trasmissione telematica?

Assolutamente no, perché utilizziamo dei *firewall* molto forti. Il nostro sistema è molto protetto e non è mai successo che abbiamo perso qualcosa.

Avete registrato delle problematiche nelle pratiche relative al deposito degli atti di trasferimento di srl da parte dei dottori commercialisti?

Alla fase di avvio, nel 2009, abbiamo riscontrato qualche errore procedurale ma lo considero fisiologico nella fase di acquisizione di una nuova competenza. Ci vuole del tempo per conoscere un nuovo strumento. Adesso direi che siamo già a pieno regime.

I vostri dati sulla natimortalità delle imprese ci dicono che tra il 2009 ed il 2010, a Bologna, vi è stato un aumento del numero delle aziende (il saldo tra le 1.355 iscrizioni e le 984 cessazioni è di 371 aziende in più). Come si può leggere questo dato?

Innanzitutto ci rivela una certa dinamicità del nostro territorio che non è comune a tutti. Quelle che aumentano di più sono le imprese individuali (+ 0,34% ossia 170 in più rispetto all'anno scorso), che rappresentano un tipo di impresa che si sta sempre più radicando sul nostro territorio e che è ricollegabile ad i nuovi cittadini. Per loro la costituzione di un'impresa è una delle prime modalità per l'ingresso e la stabilizzazione sul territorio. Ma nel complesso la crescita ha riguardato anche le società di capitali (+126 pari a +0,52%) e le società di persone (+58, pari a +0,27%).

Intervista

Meno carta e niente più code agli sportelli con gli invii telematici

di Mariangela Latella pag. 1

Claudio Siciliotti fa i conti in tasca allo Stato

di Mariangela Latella pag. 3

Lettera aperta al Presidente

di Gianfranco Tomassoli pag. 3

Assemblea dei Presidenti, Roma 2 febbraio 2011

di Gianfranco Tomassoli pag. 4

D'Attualità

Osservazioni critiche sull'art. 5 bis del D.Lgs. n. 218/97

di Piera Filippi pag. 5

D'Attualità

L'abuso del diritto tra recupero d'imposta e sanzioni

di Giuseppe Foti pag. 8

Le Procedure

Per una valutazione "oggettiva" del danno nelle azioni di responsabilità

di Danilo Galletti pag. 13

Ultime dall'Ordine

Il consigliere nazionale Emanuele Veneziani ospite del nostro consiglio del 10 gennaio 2011

di Antonio d'Errico pag. 14

Il Presidente del Consiglio Nazionale a Bologna

Claudio Siciliotti fa i conti in tasca allo Stato

di Mariangela Latella

I nonsense: squilibrio fiscale tra redditi da lavoro e rendite finanziarie, spesa pubblica fuori controllo e bolla del sistema pensionistico.

Con poche e semplici parole, Claudio Siciliotti, presidente nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – il 28 febbraio a Bologna a presentare il suo secondo libro dal titolo “Dare e Avere: dall’analisi dei conti pubblici, una nuova stagione dei diritti e dei doveri” (Ed. Ipsoa) - ha analizzato il sistema dei conti pubblici dello Stato mettendone a nudo i paradossi e additando quel cattivo modo di gestire la cosa pubblica che ha caratterizzato il mondo della politica fino ai nostri giorni.

Nel corso dell’incontro, presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia, moderato dal prof. Antonio Maticena, presidente del corso di laurea magistrale in Economia e Professione dell’Università di Bologna, il presidente dell’ordine dei Commercialisti bolognesi ha donato a Siciliotti una spilla d’oro raffigurante il distintivo dell’ordine.

Di fronte ad una platea gremita di professionisti e studenti, il presidente Siciliotti ha illustrato i tratti salienti del suo libro che svela i paradossi dell’economia italiana partendo dall’analisi dei conti pubblici degli ultimi vent’anni.

“L’Italia è ad una svolta – ha spiegato Siciliotti -. Per troppo tempo ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità ed inevitabilmente adesso i nodi vengono al pettine”.

Le buone pratiche che, da tecnico, propone ai nostri governanti, partono dalla lettura dei dati di bilancio: una progressiva riduzione del trend di crescita del Pil negli ultimi cinquant’anni (dal +5,6% negli anni ’60 allo 0,2% registrato tra il 2000 ed il 2010) e una costante crescita della spesa (+45,5% tra il 2000 ed il 2009), a fronte di un insufficiente incremento delle entrate, che hanno determinato un deficit, nel 2009, di circa 80 miliardi di euro, il doppio rispetto a quello dell’anno precedente.

“Una cifra – continua Siciliotti – che è comunque inferiore a quella che abbiamo prestato alla Grecia per permetterle di sanare i suoi conti. In pratica, i nostri contribuenti hanno sanato il deficit di un paese che è il primo al mondo per evasione fiscale; il secondo, invece, è l’Italia”.

La ricetta fiscale di Siciliotti, per il nostro paese, parte dalla necessità di riequilibrare la tassazione tra i redditi da lavoro (oggi superiore al 43%) con quella delle rendite finanziarie (12,5%) perché, ha chiarito, “non è giusto fare pagare ai lavoratori onesti lo scotto dello squilibrio di bilancio. Tanto più se si considera che nel nostro paese, ogni anno, si stima che vengano evasi 265 miliardi di euro di imponi-

bile e 138 miliardi di euro di tasse, a fronte di un recupero che quest’anno è stato appena di 10 miliardi di euro. Se si riuscisse a recuperare l’intero gettito evaso si potrebbe ridurre la pressione fiscale dei redditi da lavoro del 17,43%. Se negli ultimi 8 anni si fosse controllata l’evasione fiscale, si da ridurla dall’attuale 16% del pil al 12%, quest’anno avremmo chiuso il bilancio con un avanzo di 87 miliardi di euro, una riduzione del debito di circa 591 miliardi di euro ed un rapporto debi-

to/Pil di poco superiore al 70%. Questi numeri significano sviluppo e risorse”.

Nel suo lungo *cahier de doléances*, Siciliotti insiste sulla necessità di una riforma pensionistica che, per rendere sostenibile il sistema, deve innalzare necessariamente l’età pensionabile; attacca inoltre i privilegi di questo paese perché dalla loro eliminazione partono le vere riforme e invoca a grande voce un patto tra gli onesti per potere costruire un futuro per le nuove generazioni.

Lettera aperta al Presidente

Caro Presidente,

come sai l’Ordine di Bologna già conosceva gran parte delle comunicazioni ascoltate, perché ha avuto il privilegio di una tua gradita anticipazione, della quale ancora Ti ringrazio.

Ho, quindi, fatto queste brevi considerazioni che offro alla comune riflessione.

Avrai notato che le critiche, sempre costruttive, fatte dall’Ordine da me rappresentato, sono scemate: non perché i miei “Consiglieri” – che non sono tutti i Consiglieri – non abbiano più niente da ridire sull’attività del Consiglio Nazionale, ma perché apprezzano l’impegno comunque profuso, anche laddove non vedono il risultato o non condividono l’obiettivo.

Non vediamo il risultato nei quotidiani rapporti con l’Agenzia delle Entrate, che continua a non avere il “*fair play*” che invece sfoggia in più occasioni il Consiglio Nazionale. Coraggio, più coraggio! È quanto vi chiede la base della categoria, esausta dall’aver gratuitamente realizzato l’informatizzazione delle denunce, dichiarazioni, pagamenti, “*click day*” vari e sopraffatta dalla inesistente flessione, anzi dalla continua crescita di adempimenti svolti non nell’interesse del Cliente, ma della Agenzia delle Entrate.

E non vediamo ancora nessun risultato nell’annosa battaglia delle Casse, che ci fa temere per il futuro.

E, perdonami, non “condivido” l’obiettivo di assicurare ai Dottori Commercialisti la torta della “conciliazione”, che rappresenterà pure il 10% del fatturato degli studi, ma che per realizzarlo comporterà una ulteriore riduzione della redditività e professionalità del loro lavoro. Non altrimenti può concludersi da una “torta da un miliardo di euro”, formata da “fettine” da 500/1000 euro che, per essere mangiate, comporteranno comunque giorni di lavoro. Pagate le spese di studio, cosa rimarrà a quei giovani professionisti?

E non “condivido” l’obiettivo di assicurare ai commercialisti ulteriori compiti di assistenza e ausilio della pubblica amministrazione, per di più pensando anche di realizzare risparmi a favore della stessa: ne abbiamo abbastanza delle prestazioni sottopagate che siamo già ora necessitati a fare a favore della Agenzia delle Entrate.

Grande, invece, è il disegno ed il possibile ritorno insito nella richiesta di abbinare alla revisione legale – con il maggiore costo che comporterà per il Cliente ed il maggiore affidamento che il Fisco potrà riconoscere a quei “conti” - un beneficio fiscale per i Clienti che ne sono destinatari: a patto, ancora una volta, che questa richiesta non sia un timido “*ballon d’essai*”, ma una richiesta cui condizionare lo svolgimento di quelle prestazioni di revisione (e di sindacato), unitamente alla previsione di un tetto alla responsabilità civile per l’una e l’altra attività.

Presidente conta sull’Ordine di Bologna!

Gianfranco Tomassoli

Assemblea dei Presidenti, Roma 2 febbraio 2011

Intervento di Gianfranco Tomassoli

Grazie Presidente, grazie Vice Presidente, grazie Segretario, grazie a tutti i Consiglieri per il lavoro che svolgete per tutti noi Dottori Commercialisti, per tutta la categoria, anche per quei Colleghi che non se lo meritano. Grazie.

Buon giorno e buon lavoro anche a tutti voi Presidenti, buon giorno anche ai Presidenti assenti, buon giorno anche ai Presidenti che non ci ascoltano perché sono nei corridoi a “tramare”, magari sul toto-candidati, ancora occulti, per le prossime elezioni. Ma non esageriamo con le congetture, cari Colleghi Presidenti!

Non ringrazio, con il permesso (posso?) del Presidente, quei Presidenti che se ne vanno senza ascoltare, neppure per curiosità, la replica del Presidente al quale consiglio di farla prima, tanto poi si dicono sempre le stesse cose! Da qui traggio la triste conclusione che le riunioni dei Presidenti, così come si svolgono, non servono a nulla. Quindi? Vanno abolite. Lo dice uno che è un convinto assertore del confronto, che partecipa a tutte queste Assemblee. Ma quanti sono i Presidenti che intervengono salendo sul pulpito? Per lo meno come facciamo a saperlo dal momento che non c'è traccia pubblica del loro intervento? Non credete Voi che tutti i Colleghi debbano sapere che cosa faccia ed in particolare che cosa dica il loro Presidente quando si reca a Roma per la mitica Assemblea dei Presidenti? Come potrebbero venirlo a sapere dal momento che non c'è traccia? Andando sul sito del consiglio? Su Press? Inviando una informativa specifica? Fate Voi, ma dovete far sapere, a chi è interessato, che cosa dicono i loro amati Presidenti a Roma!

Ringraziamenti. Grazie Presidente. Il 28 di gennaio il Presidente è stato a Bologna, nell'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'Università, gremita di Colleghi e studenti. E' venuto per parlarci del suo ultimo libro “Dare e Avere” (a proposito: bravo anche al Dott. Enrico Zanetti che citi. Bravo Presidente quando valorizzi i tuoi collaboratori). Ci ha parlato anche dello “stato” della professione, del Manifesto dei Commercialisti ed i Colleghi bolognesi che hanno partecipato in massa hanno dimostrato, ancora una volta, che Bologna stima il suo Presidente.

Grazie al Consigliere Veneziani. Su nostro invito, ha accettato di partecipare ad un nostro Consiglio dialogando a lungo con noi e dandoci chiarimenti, delucidazioni, consigli e anche qualche suggerimento “politico”. E, troppo buono, non ci ha rimproverato nulla. L'unico grosso problema è stato quello che, presi dall'interesse della discussione, ci siamo dimenticati di andare a pranzo, ma poco male! Grazie Veneziani. Grazie al Rag. Paolo Moretti nel suo ruolo di Presidente dell' “Istituto per il Governo societario” che si occuperà, fra l'altro, di trasparenza e di disponibilità delle informazioni da parte delle società a partecipazione

pubblica. Un'iniziativa senza dubbio molto interessante alla quale ha aderito anche l'Ordine di Bologna.

Proseguo con alcune considerazioni: Elezioni: ok, ok non ne parlo, “Io non vedo, io non sento, io non parlo”, va bene così? Del resto tutti sanno qual è il mio pensiero, ma una chiosa la voglio fare. Mi telefona a fine luglio dello scorso anno un amico Presidente e mi dice, dopo un'introduzione convinta, accalorata e “circostanziata”: “Gianfranco bisogna sostenere la candidatura di Claudio per il prossimo mandato!”. Gli dico: “Mi stai prendendo in giro?” per usare un eufemismo! “Dove eri, mi chiedo e gli chiedo, il 7 luglio 2010 all'Assemblea dei Presidenti?”. Ma, si è detto, che di elezioni non si deve parlare, quindi non ne parliamo.

Mi chiedo: ma è possibile che il C.N. abbia dimenticato il nostro ruolo nazionale e locale? Spero proprio di no! E' vero che su certi aspetti il Consiglio e la struttura non sono impeccabili. Un esempio per tutti: il ricorso al TAR contro il Miur (il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) che ha tardato nell'emanare il decreto che permette ai nostri praticanti l'iscrizione all'albo dei tirocinanti sin dai due anni di laurea specialistica. L'abbiamo dovuto fare noi da Bologna perché nessuno ci ascoltava. Colpa? Di nessuno! Ma sicuramente la struttura ed il Consigliere Nazionale delegato dovevano fare meglio, anzi dovranno fare meglio, molto meglio. Ci contiamo! E allora se voci autorevoli affermano questa grave dimenticanza, le stesse voci debbono proporci anche i rimedi. E dovrebbero farlo in questa sede. Grazie.

Ma non è così, per cui a questo punto ribadisco: le assemblee dei Presidenti così come si svolgono, non servono a niente. Quante volte in questa sede ho chiesto, inascoltato, di modificare il regolamento di partecipazione a queste assemblee? Il regolamento, come tutti sanno, prevede la partecipazione di un solo componente per ogni Ordine, ma poi, apprendo, che sarebbe auspicabile che partecipassero anche i Vice Presidenti! Ma per favore! Decidetevi a modificare questo ridicolo regolamento. E' giusto che partecipino i consiglieri delegati che hanno competenze in relazione agli argomenti previsti all'ordine del giorno!

Deontologia professionale. Vogliamo o non vogliamo essere più severi con chi non si comporta correttamente? Il Consiglio Nazionale dia dei “consigli” e raccomandi la massima severità nell'applicarli. Non possiamo più permetterci che a causa di pochi Colleghi disonesti l'intera Categoria venga trascinata nel fango. Questi colleghi sono una spina nel fianco per tutti anche perché fanno il gioco dei nostri detrattori offrendo loro argomenti per dileggiarci e tirarci in ballo tutte le volte che non ci sono altri argomenti. Penso, ad esempio, ad un

tema su tutti: l'evasione fiscale. Non possiamo più disperdere energie e risorse per chi non è degno di appartenere alla nostra Categoria. Credo che sia ben chiaro a tutti che questo non è un pregiudizio, ma sicuramente è un mio giudizio.

Formazione continua. Le istruzioni arrivano ma sono, diciamo, ondovaghe. Anche qui per essere credibili bisogna rispettare e far rispettare le regole salvo poi, magari - come è successo a Bologna - trovarsi nella situazione in cui il Tribunale annulla una sanzione da noi applicata ad un Collega che non aveva adempiuto inequivocabilmente agli obblighi formativi! Ma questo è un altro discorso. Le regole, cari Signori del Consiglio Nazionale, vanno rispettate. Se non si rispettano e/o non si fanno rispettare non si è credibili. Non si è credibili quando si danno crediti formativi senza alcun controllo! Parliamo del Congresso Nazionale di Napoli? Parliamo della rilevazione dei crediti in occasione di Telefisco? Ebbene: il mio giudizio sul rispetto delle regole, in generale, è negativo. E' così che compromettiamo la nostra immagine e la nostra credibilità.

Revisione della 139. Era stata promessa una sua revisione. Era stata costituita un'apposita commissione. Era stato annunciato un documento, erano, insomma, state fatte delle promesse. Al momento tutto tace. Mi chiedo, per fare un solo esempio, uno su tanti: che senso ha fare un altro mandato (2013-2017), separati? Dottori di qua, Ragionieri di là? Che senso ha? Coraggio, almeno provateci a modificare questa 139! E' troppo tardi? Signori, se si vuole, non è mai troppo tardi!

Presidente, dichiaro su Press: “Al compimento non genuino, preferiamo la critica genuinamente propositiva e non strumentale”. Presidente parlavi sicuramente anche di me. Musica per le mie orecchie!

E allora, ecco alcune considerazioni sul Tuo intervento al Congresso Nazionale di Napoli per il quale Ti faccio i complimenti, senza alcuna riserva, a te e a tutti coloro che si sono adoprati per realizzarlo.

Hai enunciato il “Valore dell'esempio”. Condivido. Quindi bisogna far sì che i Colleghi che danno il cattivo esempio vengano emarginati se non espulsi. Come? Pensiamoci assieme. Non si invoca la collaborazione fra il C.N. e gli Ordini locali?

Taglio delle spese inutili dell'apparato pubblico. Intanto cominciamo dalle nostre, se ciò è possibile. E allora dovrete illustrarci come intendete procedere, sempre naturalmente con la collaborazione fra il C.N. e gli Ordini locali. Bisogna tenere sotto controllo le spese perché è giusto non sperperare il denaro degli iscritti. Mi stupisce che colleghi, anche autorevoli, continuino ad enunciare questo principio senza proporre dei rimedi.

Hai affermato “Basta con la demagogia!”. D'accordo, ma attenzione! A questo ➡

♦♦ proposito hai detto: “Meno Parlamentari”. Lo diciamo tutti, ma meno consiglieri nazionali no? Che cosa possiamo fare per i Parlamentari? certo niente. Ma per il numero dei Consiglieri Nazionali qualcosa lo potremmo fare. Mettete mano e provate a modificare la 139. Presidente, meno Consiglieri e scelti bene.

Trasparenza. Su questo tema dico solo una cosa: Ma chi non la vorrebbe... per gli altri! Se non ho capito male la sostanza, hai anche detto che dovremmo acquisire partecipazioni in società, penso quotate, per poi, come è ovvio, intervenire alle assemblee non come beceri disturbatori ma per rappresentare in questi importanti contesti assembleari la figura del Dottore

Commercialista e per affermare sempre più la nostra immagine professionale. Caro Presidente, ti vedo già ammaliare tutti i partecipanti a queste assemblee di società quotate. Se poi non riuscirai a partecipare a tutte – e secondo me non devi partecipare a tutte – sappiamo bene che hai degli ottimi collaboratori che da un punto di vista dialettico non ci farebbero sfigurare, anzi! Anche questa è comunicazione. Noi a Bologna, con la nostra Fondazione, abbiamo sperimentato questa idea sin dal 2001, ovviamente a livello locale. Vi assicuro, ci ha dato non solo grandi soddisfazioni ma anche gratificazioni. Del resto, queste grandi società non sono tutte potenziali sponsor?!

Presidente una riflessione sull'attività svolta dal C.N. in questo triennio. Tante, tante, tante cose, anche troppe. Quali ci hanno caratterizzato? Molte, ma qui vorrei accennarne solo una: i rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Sembra che vadano bene, ma perché allora capita che ci siano, così spesso, delle clamorose incomprensioni?

Infine, fatemi fare i miei più sfrenati elogi a Giannetti, editorialista di Press, vorrei conoscerlo. E' il mio mito, non posso non credere che non sia il mito di tutti noi, perlomeno di quelli, pochi o molti non so, che leggono Press. Leggere per credere, a conferma di quanto dico: “L'anno sindacale che verrà”, (Press dicembre 2010, pag. 22), MITICO !!! Grazie di esistere Giannetti!

D'Attualità

Osservazioni critiche sull'art. 5 bis del D.Lgs. n. 218/97 (*)

di Piera Filippi – Avvocato e già Ordinario di Diritto Tributario presso l'Università di Bologna

Una delle principali novità che recentemente ha interessato la fase dell'attuazione del tributo è stata l'introduzione di modifiche al D.Lgs. n. 218 del 1997 con cui il Legislatore tributario ha introdotto tre nuove possibilità di definizione della pretesa tributaria con aspetti peculiari. In particolare, si fa riferimento agli istituti di adesione ai verbali di constatazione previsti dall'art. 5 bis, di adesione all'invito al contraddittorio previsto dall'art. 4 e di rinuncia dell'impugnazione regolata dall'art. 15. Anche se l'introduzione di tali moduli è avvenuta con due separati interventi legislativi sembra che essi siano strettamente collegati tra di loro. Ciò che li tiene uniti è la riduzione sanzionatoria che viene riconosciuta alla immediata adesione del contribuente alla pretesa tributaria, tanto da far affermare che la sanzione svolga non più soltanto la tipica funzione negativa, ma anche una funzione relativamente positiva.

Tali nuovi istituti, anche se fanno ricordare le varie ipotesi di adesione breve esistenti prima della riforma del sistema sanzionatorio del 1997, tuttavia, presentano indubbe peculiarità nei presupposti, nelle procedure e negli effetti. Ci si sofferma in particolare sull'art. 5 bis che prevede la possibilità per il contribuente cui viene consegnato un processo verbale di constatazione di aderire al contenuto integrale dello stesso presentando entro 30 giorni una comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro 60 giorni da tale comunicazione, l'ufficio impositore provvede a notificare al contribuente un atto chiamato “atto di definizione dell'accertamento parziale” che recepi-

sce, secondo il dato normativo, il contenuto integrale dell'atto cui è prestata adesione e contiene la liquidazione delle somme da versare a titolo di tributo, interessi e sanzioni ridotte ad 1/8. Il pagamento delle somme deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di definizione e, in caso di omesso versamento entro il termine, l'atto di definizione costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo delle predette somme. Nonostante il verbale di constatazione possa, come atto istruttorio, concernere tutte le violazioni finanziarie, il nuovo istituto si applica solamente ai verbali che si occupano delle imposte sui redditi e dell'IVA (e l'IRAP e le altre imposte indirette?).

L'adesione del contribuente interessa non soltanto l'aspetto sanzionatorio, ma anche l'intero tributo accertabile. Nella sua essenza tale istituto pare riconducibile ad un'acquiescenza dal momento che comporta un'adesione del contribuente ad una contestazione dell'amministrazione senza preventivo contraddittorio. Tuttavia, il procedimento appare simile a quello dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto essendo articolato su tre momenti: consegna del verbale, adesione, atto di imposizione. Indubbiamente presenta caratteristiche un po' ambigue, che lo pongono a metà strada tra accertamento con adesione e acquiescenza. Peraltro la sua collocazione all'interno del decreto legislativo che disciplina le altre forme di accertamento con adesione richiede che debba essere interpretato favorendo un coordinamento che abbia una coerenza sistematica con gli altri istituti previsti nel decreto.

Per quanto attiene ai moduli consensuali

di attuazione del tributo, la dottrina non è concorde nel ricostruirne la natura oscillando tra ipotesi di natura negoziale transattiva e ricostruzioni pubblicistiche per le quali tali moduli sarebbero dei modi dell'accertamento che si caratterizzano per la partecipazione nell'esercizio dell'azione impositiva qualificabili come particolari accordi di diritto pubblico. Tuttavia, l'analisi delle disposizioni che regolano l'adesione al verbale di cui all'art. 5 bis porta a ritenere che tale ultima qualificazione sia più aderente al dato normativo in quanto nessuna concessione viene fatta dall'Agenzia in ordine al presupposto d'imposta. E la riduzione ad un 1/8 della sanzione è imposta dalla legge, quindi al di fuori della discrezionalità dell'ufficio. Con riferimento alla forma dell'atto non è prevista la necessaria sottoscrizione congiunta da parte dell'ufficio e del contribuente; la notificazione dell'atto di definizione costituisce infine il momento di perfezionamento della fattispecie ed il pagamento dell'imposta incide solo sull'iscrizione a ruolo delle somme dovute e non pagate (così la circ. 55/E del 2008). Questi ed altri elementi farebbero propendere che “l'atto di definizione” (così qualificato legislativamente) incorpori una pretesa fiscale i cui effetti (secondo la citata circolare) sarebbero da ritenersi definitivi. Tuttavia, per una serie di considerazioni, tale soluzione non sembra convincente in quanto, analizzando lo sviluppo procedimentale del nuovo modulo e soprattutto mettendolo a confronto con gli altri moduli consensuali previsti dalla normativa, si rileva che in essi vi è, prima della definitività della pretesa, una piena conoscenza da parte ♦♦

(*) Relazione tenuta il 7 maggio 2010 al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Agenzia delle Entrate di Bologna.

del contribuente di tale pretesa fiscale che invece manca nell'ipotesi di cui all'art. 5 *bis*, nella quale il contribuente si limita a presentare una comunicazione di adesione al contenuto del verbale precedentemente consegnatogli non conoscendo in maniera puntuale l'ammontare dell'imposta e delle sanzioni dovute. E' evidente l'anomalia sistematica che si crea nel momento in cui l'adesione avviene su un atto che non contiene la determinazione della maggiore imposta e delle sanzioni. Il verbale quindi ottiene un riconoscimento quale atto di natura esterna dal contenuto autoritativo in grado di incidere sulla sfera giuridica del contribuente.

Con l'attivazione dell'istituto di cui all'art. 5 *bis* il contribuente partecipa all'attività di imposizione esercitando una scelta che vincola l'amministrazione a scegliere in un termine breve l'attività di accertamento recependo il contenuto del verbale che sarebbe immediatamente utilizzabile per un accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 *bis* del decreto n. 600. Ed invero anche se il testo legislativo sembrerebbe imporre un'adesione al contenuto integrale del verbale, è necessario precisare che possono essere oggetto di adesione solamente quei verbali che "consentono l'emissione di accertamenti parziali". Nell'attuale formulazione dell'art. 41 *bis* del decreto n. 600 e dell'art. 54 del decreto n. 633 dopo le modifiche del 2004, non sembra esservi spazio per distinguere fra accertamento parziale e non. Anche la Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11056/2006) non sembra essere sensibile alle differenze sistematiche di accertamento parziale e accertamento generale, talché finisce per assumere posizioni per cui vi sarebbe una sostanziale fungibilità delle tecniche di accertamento a seguito di verbale. Il riferimento al carattere "parziale" dell'accertamento vale solo al fine di considerarlo come un richiamo alla non preclusività della definizione stessa rispetto ad ulteriori accertamenti. È accertamento parziale: quindi può continuare l'attività accertatrice senza che sia richiesta la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. L'adesione del contribuente avviene cioè nella prospettiva di un accertamento che presumibilmente potrà essere emesso sulla base del verbale. L'area della definibilità in via breve del verbale coincide con quanto di esso può essere immediatamente utilizzato dall'ufficio per l'emissione di un accertamento parziale.

In realtà, tra le diverse ipotesi in cui è consentita l'emissione di un accertamento parziale nella formulazione vigente dell'art. 41 *bis*, si possono operare dei distinguo in funzione del contenuto multiforme del verbale e della *ratio* dell'accertamento parziale. È certo che un processo verbale di constatazione può pacificamente contenere dati e notizie che non sono rilevanti ai fini dell'emissione di un accertamento parziale oppure che necessitano di ulteriore attività istruttoria da parte dell'ufficio. Orbene tali rilievi, necessitando

di ulteriore attività di controllo, anche in presenza di una comunicazione di adesione non consentono l'immediato esercizio dell'attività di imposizione e pertanto non possono rientrare nella previsione dell'art. 5 *bis* (così anche la circ. n. 55 citata). Esiste, quindi, un'attività che delimita il contenuto del verbale da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito della comunicazione di adesione. In presenza di tale comunicazione, le contestazioni del verbale ritenute immediatamente definibili - non richiedendo nessuna valutazione da parte dell'ufficio - vengono trasferite nell'atto di definizione dell'accertamento parziale; quelle che invece non vengono trasfuse nell'atto di definizione restano nella valutazione dell'Agenzia e quindi, a seguito di ulteriore attività istruttoria, potrebbero innescare una ulteriore attività accertativa. È, pertanto, la parte motiva dell'atto di definizione che assume la funzione di filtro tra rilievi immediatamente utilizzabili per un accertamento parziale (utilizzati nell'atto di definizione) e rilievi che viceversa vengono affidati alla valutazione dell'Agenzia e all'esercizio di ulteriore attività di controllo. Il contribuente quindi solamente con la notifica dell'atto di definizione comprenderà le contestazioni che, contenute nel verbale, sono state definite con la procedura di adesione e quelle che, non essendo utilizzate per l'emissione dell'atto di definizione dell'avviso di accertamento, devono ancora essere oggetto di valutazione. Si ribadisce quindi che è la motivazione che renderà edotto il contribuente della parte del verbale trasfusa nell'atto di definizione e quindi chiusa (anche se la formula legislativa impone, "tendenzialmente", un'adesione e quindi una definizione integrale del verbale).

L'atto di definizione inoltre dovrà dar conto della funzione di liquidazione del tributo e della irrogazione delle sanzioni (nella misura di 1/8 del minimo) e dovrà essere notificato nel termine perentorio di 60 giorni. È, quindi, questo l'atto che produce effetti nella sfera giuridica del destinatario concretizzando la pretesa fiscale dell'amministrazione finanziaria e, pertanto, è contro di esso che si dovranno ricercare le forme di tutela del contribuente. Tale essendo la procedura, non vi è quindi un momento in cui il consenso delle parti si formi sull'entità complessiva del tributo, come invece accade nell'accertamento con adesione.

Da quanto esposto, dovrebbe apparire evidente la necessità di garantire una tutela al contribuente che presenta la comunicazione di adesione ex art. 5 *bis* ma che non conosce in maniera precisa il suo debito d'imposta. Tuttavia, prima di esaminare le forme di possibile tutela nei confronti dell'atto di definizione notificato con il quale viene richiesta l'imposta e la sanzione, ci si domanda preliminarmente quali possano essere le modalità di tutela del contribuente di fronte all'amministrazione che invece neghi in modo espresso o tacito la possibilità di godere

del beneficio della riduzione sanzionatoria. Se viene emesso un provvedimento che esplicitamente neghi al contribuente la possibilità di godere dei benefici del modulo di definizione breve del verbale (diniego esplicito) è possibile l'impugnazione autonoma di tale provvedimento, quale diniego della definizione agevolata espressamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nell'ipotesi in cui l'ufficio, non tenendo conto (volontariamente o involontariamente) della comunicazioni di adesione al verbale, notifichi un avviso di accertamento parziale, oggetto di impugnazione sarà tale atto. Tuttavia, in caso di regolare presentazione della comunicazione di adesione, l'avviso di accertamento è impugnabile anche se non in maniera esplicita sotto il profilo del diniego della definizione agevolata e sarà intrinsecamente illegittimo qualora non sia fondato su una valida reiezione dell'istanza di definizione ex art. 5 *bis*.

Peraltro, l'aspetto più problematico concerne la tutela del contribuente a seguito della presentazione di una comunicazione di adesione in quanto sembrerebbero essere due le ipotesi possibili. Ed invero si potrebbe riconoscere al contribuente la possibilità di revocare la comunicazione di adesione rinunciando alla riduzione della sanzione oppure si potrebbe riconoscere l'impugnabilità dell'atto di definizione con il quale la pretesa è puntualmente determinata e portata a conoscenza del contribuente.

Con riferimento alla revocabilità dell'atto di adesione volto a manifestare l'attivazione di un modulo particolare di esercizio dell'azione accertativa previsto dalla citata norma, si rileva che, dal dato normativo, non risulta in alcun modo che la richiesta di adesione di cui all'art. 5 *bis* non possa essere revocata prima della notifica al contribuente dell'atto di definizione dell'accertamento parziale di cui al secondo comma del suddetto articolo. E ciò anche alla luce dei principi generali del codice civile relativi agli atti recettizi ed al perfezionamento degli accordi tra le parti di cui agli artt. 1326 e 1328. Pertanto, l'interpretazione contraria espressa nella citata circ. n. 55/E del 2008, oltre ad essere in contrasto con i principi generali del codice civile, è dettata in un atto che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (*ex pluribus* Cass. n. 237/2009), non ha efficacia vincolante per il contribuente e, soprattutto, in base al generale principio di legalità in materia tributaria, non è suscettibile di far sorgere obblighi o imporre precetti non posti dalla legge.

A ciò si aggiunga che tale modulo di definizione non pare ascrivibile agli istituti "perdonistici" cioè alle dichiarazioni di condono o più correttamente di comunicazione di adesione agli istituti di definizione agevolata ritenuti, invece, irrevocabili. Ne consegue, pertanto, che, in assenza di una norma espressa che vieti al contribuente di revocare l'istanza di defi-

➤ nizione di cui al citato articolo, il divieto non può essere imposto da una circolare, pena la violazione dell'art. 23 Cost.

Oltre a quanto fino ad ora osservato, si evidenzia come un'interpretazione della disciplina del modulo di adesione al p.v.c. che consideri preclusa la revoca del consenso del contribuente alla definizione del verbale prima del perfezionamento della fattispecie, finirebbe per porsi in netto contrasto con il principio generale del "giusto procedimento", che trova applicazione anche con riguardo ai tributi e che postula il diritto del contribuente di partecipare al procedimento impositivo in contraddittorio con l'amministrazione anche laddove ciò non sia espressamente previsto dalle singole leggi d'imposta, così come riconosciuto dalla Giurisprudenza nazionale e comunitaria (cfr., Cass. n. 17229/2006 e n. 2816/2007; Corte di Giustizia, 18/12/2008, causa c-349/07, *Sopropè*).

Se pertanto con l'adesione al processo verbale di constatazione il contribuente rinuncia a partecipare al procedimento a fronte di una notevole riduzione delle sanzioni, tale rinuncia al contraddittorio deve ritenersi validamente prestata dal contribuente solo nel momento in cui lo stesso abbia acquisito piena consapevolezza della somma dovuta; ciò si verifica quantomeno dopo la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale di cui al citato art. 5 *bis*, atto con il quale viene liquidato l'importo definitivamente dovuto, ammontare che, in genere, non risulta agevolmente determinabile sulla base del solo processo verbale.

Quindi il momento di perfezionamento della fattispecie adesiva si ha con l'atto di definizione (pertanto può essere questo l'atto impugnabile).

In realtà, come è stato rilevato in dottrina, ragioni di ordine logico e sistematico portano a ritenere che anche alla fattispecie dell'adesione al p.v.c., di cui al citato art. 5 *bis*, sia applicabile, in mancanza di una norma speciale derogatoria, la "regola generale" dettata all'art. 9 del D.lgs. n. 218 del 1997, con la conseguenza che anche tale forma di definizione "concordata" dell'obbligazione tributaria si perfeziona con il pagamento, integrale o parziale, del *quantum debeatur*.

Tale soluzione realizza un'uniformità, sotto il profilo della disciplina applicabile tra la fattispecie di adesione al p.v.c. e quella dell'accertamento con adesione che risulta pienamente coerente con il quadro generale delineato dal D.lgs. n. 218, avendo il Legislatore inserito la nuova fattispecie nel *corpus* del suddetto decreto ed essendo ampio il rinvio ad altri profili della disciplina generale contenuti nel medesimo decreto. Basti al riguardo considerare che, anche per altri aspetti della nuova fattispecie, il legislatore ha trascurato la completezza del rinvio: si pensi al richiamo (da parte del terzo comma dell'art. 5 *bis*) all'art. 2 del D.lgs. n. 218 del 1997, richiamo effettuato solo con riferimento alla misura delle sanzioni

e non al complesso degli effetti derivanti dall'accertamento con adesione che ciononostante vengono pacificamente ritenuti applicabili anche alla definizione agevolata del verbale.

Un'ultima considerazione di ordine logico consente di mettere in luce l'irragionevolezza della soluzione interpretativa prospettata dall'Agenzia nella circolare richiamata.

Come si è già osservato, nella definizione del processo verbale non vi è un momento in cui il consenso delle parti si formi sull'entità complessiva del debito per imposta e sanzioni, come invece accade nell'accertamento con adesione che prevede la sottoscrizione di un atto scritto che consacra il debito del contribuente. Pertanto, se con riguardo all'accertamento con adesione il perfezionamento della procedura è rinviato al pagamento, non è ragionevole una diversa soluzione per un'ipotesi in cui la quantificazione del debito non abbia un preventivo assenso da parte del contribuente.

È naturale che, per garantire al contribuente forme di tutela, si può considerare la possibilità di una tutela giudiziaria mediante l'impugnazione del ruolo formato a seguito di notifica dell'atto di definizione al quale non segue il pagamento. In tal caso, quanto a contenuto e funzione, l'atto di definizione sarebbe assimilato alle comunicazioni ai sensi degli art. 36 *bis* e *ter* del decreto n. 600 (avvisi bonari), che secondo Dottrina e Giurisprudenza, non sarebbero atti autonomamente impugnabili (Cass. n. 16293/2007). L'atto di definizione avrebbe quindi funzione informativa dello svolgimento della attività di iscrizione a ruolo, le cui risultanze sono contestabili in via giudiziaria da parte del contribuente con l'impugnazione del ruolo che è l'atto successivo che ne recepisce i risultati.

Tuttavia la funzione degli avvisi bonari e dell'atto di definizione è diversa non avendo tale ultimo atto solamente una funzione liquidatoria. L'atto di definizione deriva da un'attività di controllo sulla quale si inserisce la comunicazione di adesione del contribuente e non sembra seriamente contestabile che l'atto di definizione contenga l'accertamento della pretesa. È infatti l'atto di definizione che determina la pretesa impositiva il cui ammontare, in caso di mancato pagamento, verrà iscritta a ruolo.

Pertanto, concorrendo determinate ipotesi, si ritiene che possa essere impugnato anche l'atto di definizione (Comm. Trib. Prov. Torino, sez. I, 26/3/2010, n. 57). E non è di ostacolo l'art. 19 del decreto n. 546 ad un'impugnabilità autonoma dell'atto di definizione *ex* art. 5 *bis* in quanto è del tutto plausibile svolgere un'operazione funzionale per ricomprendere all'interno degli atti di accertamento quell'atto che viene definito atto di definizione dell'accertamento con adesione e che assume, come suoi presupposti, una contestazione contenuta in un verbale e l'adesione del contribuente alla contestazione

e che rappresenta l'esito dell'attività di imposizione.

Possono essere oggetto di impugnazione i profili attinenti alla liquidazione della maggiore imposta, alla determinazione delle sanzioni ed ai vizi procedurali di notifica (ad esempio, notifica oltre i 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di adesione). Può esservi il dubbio se sia possibile per il contribuente contestare il presupposto di imposta così come riportato nel verbale. A tal fine, un termine di paragone potrebbe essere rappresentato dagli altri moduli consensuali che interessano la fase dell'accertamento dell'imposta. Tuttavia, in questo modulo procedimentale breve il consenso del contribuente (ipotizzando che esso si manifesti al momento della comunicazione), essendo preventivo, non si forma sulla pretesa impositiva, ma su un atto precedente (il verbale) che contiene ricostruzioni di fatti e valutazioni. E quindi viene meno la possibilità di far valere l'invalidità dell'atto che ricostruisca il presupposto di imposta quando si è prestato consenso allo stesso (e cioè al verbale). E allora ricordando che solamente il contenuto del verbale utilizzabile per l'emissione di un accertamento parziale può essere trasfuso nell'atto di definizione, cioè i rilievi immediatamente utilizzabili senza ulteriore attività istruttoria, ne consegue che ciò che potrà essere contestato in sede di impugnazione dell'atto di definizione non è la legittimità o la fondatezza della singole contestazioni che dal verbale vengono trasfuse nell'atto di definizione, ma l'errata inclusione di specifiche contestazioni nell'atto di definizione (ad esempio, il rilievo non poteva essere contenuto nell'atto di definizione, come nelle ipotesi dell'art. 37 *bis* del decreto n. 600 oppure, con riferimento a quelle violazioni che necessitano di ulteriore attività istruttoria, quali quelle a seguito di contestazioni attinenti a componenti negativi di reddito sostenuti con operatori in territori a finalità privilegiata previsti nell'art. 110, comma 10, TUIR).

Tali brevi e sintetiche considerazioni portano a ritenere che l'interpretazione e le modalità applicative dell'art. 5 *bis* sollevino dubbi e perplessità. A ciò si aggiunga che l'adesione al verbale inibisce, nei fatti, come già osservato, l'instaurarsi di un contraddittorio con l'Amministrazione impedendo la presentazione delle osservazioni previste dall'art. 12, 7° comma dello Statuto. Ed, invero, se è funzionale alla realizzazione del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, e quindi di reciproco affidamento, il riconoscimento da parte del Legislatore dello Statuto del principio di presentare osservazioni nei 60 giorni successivi alla consegna del p.v.c., non può ritenersi che lo sia un istituto che si impernia sulla rinuncia al contraddittorio e quindi anche al diritto di presentazione di quelle osservazioni previste dalla citata disposizione con le eventuali conseguenze che possono derivare dall'esercizio di tale facoltà.

D'Attualità

L'abuso del diritto tra recupero d'imposta e sanzioni

di Giuseppe Foti - Funzionario dell'Agenzia delle Entrate*

Il 29/11/2010 la CTP di Reggio nell'Emilia ha depositato cinque sentenze pronunciate in data 15/11/2010 con le quali ha respinto i ricorsi presentati dai contribuenti, due banche commerciali e la loro holding di controllo, su avvisi di accertamento e atti di contestazione emessi dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

Nel corso dell'anno 2009 le due banche, nell'ambito di un più ampio percorso di indagini che aveva coinvolto diverse strutture dell'Agenzia coordinate dalla Direzione Centrale Accertamento, erano state oggetto di verifica da parte degli Uffici Grandi Contribuenti della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna e della Direzione Regionale della Lombardia che avevano sottoposto ad indagine una serie di operazioni finanziarie da cui era scaturita l'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2004 e seguenti, di ingenti crediti per imposte pagate all'estero.

Dalle indagini svolte a livello nazionale è stato possibile rilevare come, almeno a partire dal 2004, sul mercato italiano fossero state realizzate, principalmente da parte di banche ed assicurazioni, ma anche di società industriali, una serie di operazioni aventi la finalità di abbattere le imposte dovute in Italia. Mediante arbitraggi fiscali e stressando disposizioni interne e convenzionali, tali operazioni raggiungevano lo scopo di ridurre le imposte italiane, riuscendo di fatto a "scudare" redditi di impresa prodotti in Italia. Le indagini svolte hanno evidenziato come le operazioni in questione siano state ideate dai dipartimenti di finanza strutturata di primari gruppi bancari esteri, i quali ottenevano dalle transazioni un rendimento proporzionale alle imposte risparmiate in Italia dai clienti.

1. La struttura delle operazioni indagate

Le operazioni contestate, da cui sono scaturiti gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione oggetto di pronuncia da parte del collegio reggiano, sono riassumibili in tre distinte tipologie.

- Operazioni su titoli emessi dallo Stato del Brasile generatrici di credito di imposte figurativo;
- Operazioni su azioni di società residenti nel Regno Unito quotate nei mercati regolamentati;
- Operazioni di pronti contro termine su obbligazioni UK (UK bond) che generano, a fronte di un'unica ritenuta subita, l'applicazione di due rimeni contro le doppie imposizioni ("double-dip").

L'opponibilità all'amministrazione finanziaria dei risultati fiscali conseguiti mediante le prime due tipologie di opera-

zioni è stata contestata alla Banca emiliana, mentre la Banca milanese, appartenente al medesimo gruppo, aveva ricevuto avviso di accertamento in riferimento alla terza tipologia di operazioni descritte.

In relazione alle operazioni di cui al punto a) (*operazioni su titoli di stato brasiliani*), le stesse consistevano nell'acquisto a pronti e nella successiva rivendita a termine con una controparte inglese di titoli di stato brasiliani, e la contestuale previsione contrattuale di uno *swap* che prevedeva la retrocessione delle cedole incassate dalla Banca Italiana alla controparte inglese e la percezione di una remunerazione collegata ai tassi euribor, oltre al pagamento, da parte della Banca Italiana, di un "premio" per la sottoscrizione di un'opzione le cui condizioni di realizzo risultavano essere estremamente improbabili e mai verificatesi nel corso degli anni. Al momento della percezione delle cedole la Banca Italiana maturava il diritto ad un credito di imposta figurativo pari al 25% delle stesse che restava l'unico componente "economico" effettivamente guadagnato nell'operazione che veniva "spartito" con la controparte mediante il pagamento del "premio" sull'opzione.

Per comprendere le operazioni effettuate si ipotizzi una transazione con le seguenti caratteristiche:

- Valore dell'investimento 10.000 EUR
- Valore nominale dei bond 10.000 USD;
- Durata dell'investimento dall'1/1 al 31/12
- Cedola dei bond 10%
- Unica cedola annuale, staccata il 31/12
- Tasso Euribor di periodo 2%

Le operazioni possono essere schematizzate con i seguenti passaggi:

Alla data iniziale (si supponga il 01/01) la Banca Italiana acquista dalla controparte estera bond emessi dal Governo del Brasile per un valore di 10.000 EUR.

Il 31/12:

- il bond stacca la cedola con tasso pari al 10% (10% di 10.000 USD = 1.000 USD); si ipotizzi che il cambio EUR/USD sia 1:1 => cedola pari a EUR 1.000;
 - la Banca Italiana matura sulla cedola un credito di imposta del 25%, pari quindi a EUR 250 (ma non lo contabilizza a conto economico tra gli interessi attivi);
- La Banca Italiana, quindi
- paga la gamba fissa dello *swap*, pari alla cedola incassata: - EUR 1000;
 - incassa la gamba variabile dello *swap*: interessi all'Euribor + 0,07% (in ipotesi pari a 207)
 - paga l'*Additional Fixed Payment* (che è il premio per l'opzione): 1,7% di 10.000 e cioè 170

Contestualmente la Banca Italiana rivende alla controparte estera i bond, in ottempe-

ranza a quanto previsto dal contratto originariamente stipulato, ad un prezzo pari a quello di acquisto.

L'utile ante imposta derivante dall'investimento deve essere confrontato con i costi relativi allo stesso.

Il costo dell'investimento è, essenzialmente, il costo sostenuto per raccogliere la cassa impiegata (*cost of funding*) e può essere approssimato ad un flusso di interessi negativi calcolati all'euribor (si ipotizzi pari a EUR 200).

Il confronto tra il costo del *funding* e il rendimento ante imposta dell'impiego rende palese l'apparente assenza di *ratio* economica dell'operazione.

Si è detto che l'operazione è solo apparentemente priva di *ratio* economica; contabilmente l'operazione appare in perdita perché il credito di imposta figurativo non viene contabilizzato tra i ricavi ma direttamente iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale con contropartita nel conto di costo imposte e tasse.

Considerando che l'operazione consente di risparmiare imposte per EUR 250, ovvero di subire minori costi per lo stesso importo, è evidente come la *ratio* economica dell'operazione sia tutta nelle minori imposte a debito che dalla stessa scaturiscono.

L'effetto reale sulle imposte italiane è anche maggiore se si considera che il "*cost of funding*" è integralmente deducibile nella determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP, mentre il credito di imposta figurativo non concorre alla formazione delle basi imponibili, secondo quanto previsto nel protocollo collegato alla convenzione Italia-Brasile (ed in genere dalla Convenzioni che lo prevedono).

Le operazioni di cui al punto b) (*operazioni su azioni quotate di società inglesi*) erano strutturate come dei pronti contro termine su azioni inglesi, sottoscritti dopo la delibera del dividendo da parte degli emittenti. Il prezzo a termine, contrattualmente stabilito, prevedeva il riconoscimento al venditore a pronti/cessionario a termine dei dividendi incassati dalla Banca Italiana, ma economicamente spettanti alla controparte, a fronte del riconoscimento alla Banca Italiana di una remunerazione legata al tasso Euribor. In alternativa, l'operazione poteva prevedere prezzo a termine uguale al prezzo a pronti e la stipula di uno *swap* che scambiava i dividendi contro una remunerazione euribor *based*. A fronte dell'operazione la Banca Italiana otteneva il doppio vantaggio di maturare il credito di imposta convenzionale (c.d. *dividend tax credit*), riconosciuto dal collegio reggiano come non spettante sulla base della famosa pronuncia della House of Lords nel caso Pirelli Cable Holding) e la deduzione del differenziale negativo ➡

* L'articolo è svolto a titolo personale e non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

➤ di negoziazione a fronte della quasi totale esclusione da imposizione dei dividendi percepiti.

L'operazione può essere schematizzata come segue:

Alla data iniziale la Banca Italiana acquista da una banca inglese azioni di una società inglese, ad un prezzo di 10.000 EUR.

Alla data di stacco del dividendo (che coincide con la data di cessione a termine e con la data in cui avvengono gli scambi previsti dallo *swap*) la Banca Italiana registra, l'intero importo dei dividendi distribuiti dall'emittente (Il Regno Unito non applica mai ritenute in uscita, vedi *infra*). Inoltre la banca contabilizza un importo pari al "*dividend tax credit*" (1/9 dei dividendi) che, in quanto non rimborsato, origina un'imposta estera di pari importo.

Il particolare meccanismo di contabilizzazione del dividendo percepito è dovuto all'interazione tra disciplina Convenzionale e normativa inglese domestica relativa al trattamento dei dividendi in uscita pagati a soggetti residenti in Italia.

In particolare la disciplina domestica riconosce alle persone fisiche residenti nel Regno Unito che incassano dividendi di fonte UK un credito d'imposta pari ad 1/9 del dividendo. Dividendo e "*dividend tax credit*" concorrono a formare il reddito. Il "*dividend tax credit*" è scomputato dall'imposta dovuta.

I dividendi di fonte UK incassati da soggetti *corporate* residenti, viceversa, non concorrono a formare il reddito del percettore.

La spettanza del "*dividend tax credit*" è dettagliata con discipline antielusive e/o sistematiche volte ad evitare la proliferazione dei rimedi contro la doppia imposizione.

In particolare per i dividendi percepiti su azioni oggetto di pronti contro termine, prestito titoli e acquisto a pronti e vendita a termine allo stesso prezzo con connesso "*income swap*" (di seguito nel complesso PCT *et similia*), il dividendo viene imputato al cedente a pronti.

Così se una persona fisica acquista tramite PCT *et similia* delle azioni da un soggetto *corporate*, il *manufactured dividend* non viene tassato nelle mani del cedente a pronti (il soggetto *corporate*, appunto) ma trattato come un dividendo. Di contro, alla persona fisica, in tali circostanze, non spetta il "*dividend tax credit*" ("*no tax credit to the interim holder*").

In merito al trattamento dei dividendi in uscita, come accennato, il Regno Unito non applica, come regola generale, ritenute in uscita. Solamente nel caso in cui un soggetto non residente abbia diritto, in base ad una Convenzione, al "*dividend tax credit*" il Regno Unito applica un prelievo fiscale fino al limite massimo del "*dividend tax credit*" medesimo o della ritenuta Convenzionale.

La disciplina Convenzionale Ita-UK, per i *portfolio investor*, prevede che "*un residente dell'Italia che riceve dividendi da una società che è residente del Regno Unito ha diritto, [omissis] a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente del Regno*

Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi, ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito".

In estrema sintesi, in caso di percettore italiano, il Regno Unito in caso di spettanza del "*dividend tax credit*" compensa automaticamente il credito dovuto con un prelievo fiscale di pari importo.

In pratica, se la società inglese distribuisce dividendi per 90, al percettore italiano spetterebbe un "*dividend tax credit*" pari ad 1/9 (10). Sulla cifra complessiva di 100 (90 di dividendo più 10 di "*dividend tax credit*") il Regno Unito calcola il prelievo fiscale (in concreto pari al 10%) e non rimborsa il "*dividend tax credit*" (compensando il "*dividend tax credit*" dovuto con un prelievo di pari importo).

Per effetto di tale compensazione il percettore del dividendo non deve alcun pagamento al fisco inglese né ha diritto ad alcun rimborso per il "*dividend tax credit*" ed incassa, materialmente, un importo pari al dividendo deliberato dalla società britannica.

Il prelievo fiscale estero è riferibile per una parte ai dividendi (imponibili in Italia al 5%) e per una parte al "*dividend tax credit*", imponibile al 100%.

Di conseguenza parte dell'imposta estera non è recuperabile come credito di imposta ex art. 165, comma 10, del Tuir. La quota "recuperabile" è pari a $EUR 100 * (10\% + (5\% \times 90\%)) = EUR 14,5$.

Lo *swap* prevede la retrocessione dei "dividendi netti" (*manufactured dividend*) e del "*dividend tax credit*" (900 + 100), a fronte dell'incasso di una remunerazione all'eurobor maggiorata di uno spread (si supponga che tale flusso sia pari a EUR 35 di cui 5 a titolo di spread).

Il conto economico dell'operazione risulta quindi in perdita prima della determinazione delle imposte italiane.

Eliminando anche la componente legata all'imposta UK (la cui effettività è stata contestata dall'Ufficio) il conto economico dell'operazione risulterebbe in utile ma tale utile è solo apparente in quanto la Banca Italiana ha contabilizzato dividendi per 1.000 pur avendo ricevuto solo 900, che è l'importo effettivamente distribuito dalla società emittente.

L'eliminazione di tale componente, di dubbia spettanza, riporta l'operazione sostanzialmente in perdita, come evidenziato dai flussi di cassa registrati (incasso di dividendo pari a 900, pagamento di una *fixed leg* dello *swap* pari a mille e incasso della *floating leg* dello *swap* pari a 35).

La Banca Italiana ha fatto valere (e contabilizzato tra i ricavi) il "*dividend tax credit*" violando quanto disposto dalla Section 231AA dell'ICTA 1988. Tale disposizione sancisce, come accennato, che ad una persona fisica residente nel Regno Unito, acquirente le azioni tramite PCT *et similia* - c.d. "*interim holder*", non spetti il "*dividend tax credit*".

In particolare la Convenzione riconosce al residente italiano il *dividend tax credit* "cui

una persona fisica residente del Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi".

Come chiarito dalla House of Lords, tale disposizione deve essere applicata considerando non la generica spettanza del "*dividend tax credit*" alle persone fisiche (c.d. lettura generica) ma la concreta spettanza nelle concrete circostanze, considerando tutte le disposizioni di diritto interno (c.d. lettura specifica).

Inoltre, il componente che la Banca Italiana ha dedotto (ed in particolare l'importo di 900 pari ai dividendi pagati come "*manufactured dividend*" in forza dello *swap*) nel Regno Unito non sono tassati nelle mani della controparte. Infatti il fisco UK considera effettivo percettore dei dividendi la controparte dello *swap* in forza della normativa inglese sui *Manufactured Payments*. Di conseguenza a fronte della deduzione della "gamba fissa dello *swap*" effettuata dalla Banca Italiana non vi è alcun componente tassato in capo alla controparte.

Nel complesso l'operazione abbatte l'imponibile italiano di un importo quasi pari ai dividendi ed incrementa la base imponibile del Regno Unito di un importo pari al "*dividend tax credit*" al netto dello spread.

Anche le operazioni di cui al punto c) (UK bond) facevano leva sul differente criterio di imputazione dei redditi percepiti nel corso di un contratto di pronti contro termine e simili tra la giurisdizione italiana e quella inglese. In particolare, a fronte di un'unica ritenuta applicata su cedole percepite dalla Banca Italiana, questa richiedeva un credito per imposte pagate all'estero all'erario, mentre altra entità inglese, appartenente allo stesso gruppo dell'emittente dei titoli, otteneva il rimborso della medesima imposta dalle autorità fiscali britanniche.

L'operazione è schematizzabile nel seguente modo:

1. un soggetto estero - c.d. emittente - (fiscalmente residente nel Regno Unito) emette un prestito obbligazionario strutturato (obbligazione che incorpora un derivato) sul quale maturano interessi periodici ad un tasso estremamente elevato (si ipotizzi, 50% su base annua e valore di emissione per 10.000);
2. un altro soggetto estero - c.d. sottoscrittore - (collegato al primo, società partecipante o società appartenente allo stesso gruppo) sottoscrive il prestito obbligazionario e lo "colloca" presso il soggetto residente in Italia (o cliente) attraverso un contratto di pronti contro termine (c.d. PCT) od operazioni similari. In alternativa al PCT (od alle operazioni succedanee) sono utilizzabili altre forme contrattuali, quali contratti di vendita a pronti e riacquisto a termine allo stesso prezzo, con contestuale stipula di un *interest rate swap* (IRS) del tipo *coupon swap* tra le medesime controparti;
3. nel corso dell'operazione l'emittente paga al cliente gli interessi maturati (cedola) sul titolo (per semplicità espositiva, si pensi ad un importo di 5.000, pari al 50% su base annua del valore nominale del titolo di 10.000) sui quali viene trattenuto un importo del 10% (quindi 500) a titolo di rite-

➤ nuta (c.d. “withholding tax”) dovuta all’amministrazione fiscale del paese in cui risiede l’emittente (Regno Unito o paese della fonte);

4. contestualmente, in base alle clausole contrattuali pattuite col contratto di PCT o in forza del citato contratto di *swap*, il cliente retrocede al sottoscrittore¹ l’importo dell’interesse riscosso al netto della ritenuta (500 - 50 = 450 c.d. *manufactured interest*) e riceve in cambio un rendimento legato al tasso Euribor (si pensi, sempre esemplificando, al 2,5% del nominale di 1 miliardo quindi ad un importo pari a 250);

5. il cliente (cioè la Banca Italiana) rileva in dichiarazione un credito per imposte pagate all’estero pari al valore della ritenuta subita sulla cedola (500), che scomputa dall’IRES dovuta in Italia in forza delle previsioni di cui all’art. 165 del Tuir;

6. il sottoscrittore, dal canto suo, in occasione dell’incasso del *manufactured interest*, gode nel paese della fonte di un *tax credit* (500) pari alla ritenuta applicata sulla cedola.

Nell’esempio precedente il “vantaggio” rimane tutto in capo al “cliente” italiano. Nelle implementazioni concrete dello schema, il cliente italiano paga, in forza dello *swap*, oltre che la cedola netta, anche una quota della ritenuta subita. In tal modo il beneficio, consistente nella creazione dal nulla di un credito per imposte pagate all’estero a fronte di una ritenuta già rimborsata dal fisco estero, viene ripartito tra i contraenti dell’operazione.

2. Le contestazioni mosse dall’Amministrazione Finanziaria

2.1. Operazioni su titoli di stato brasiliani

Con riferimento alla prima tipologia di operazioni (operazioni su titoli di stato brasiliani), l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’abuso della convenzione bilaterale Italia - Brasile e l’abuso delle disposizioni contenute nell’articolo 165 del Tuir. Riprendendo l’esempio precedente, la *ratio* economica dell’operazione si sostanzialmente nel risparmio di imposta fruito (i 250 di credito di imposta figurativo) cui corrispondevano, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in Italia, minori imposte a debito a fronte di un’operazione che lasciava sostanzialmente invariato il risultato economico dell’esercizio.

Tale condizione è stata considerata ragione economica non valida (cioè non opponibile all’amministrazione finanziaria), in quanto basata esclusivamente sul risparmio di imposta.

L’Agenzia ha argomentato, a riguardo, tra l’altro, circa l’abuso della convenzione bilaterale facendo riferimento alle motivazioni che hanno spinto il Legislatore a prevedere la spettanza di un credito per imposte estere anche a fronte di nessuna ritenuta alla fonte applicata sulle cedole distribuite dal tesoro brasiliano.

La “*ratio legis*” della disposizione conven-

zionale, può essere desunta sia dal Commentario OCSE al modello di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, sia dall’introduzione al disegno di legge di ratifica della convenzione internazionale². In particolare, nella presentazione del d.d.l. si sottolinea la presenza del credito di imposta figurativo concesso dall’Italia al Brasile in sede di redazione della convenzione e se ne giustifica la presenza, come segue:

“Un’altra misura di particolare interesse contenuta nella Convenzione è quella relativa alla convenzione da parte italiana, per i dividendi, gli interessi e le royalties, del cosiddetto matching credit per un ammontare pari al 25 per cento. È, difatti, previsto che, nei limiti in cui per motivi di incentivazione dello sviluppo economico, è concesso in Brasile un esonero da imposta per le cennate categorie di redditi, l’Italia deve comunque accordare un credito, nei limiti del predetto 25 per cento, dell’imposta che avrebbe dovuto essere prelevata in quel paese e che a motivo dello specifico esonero non è di fatto prelevata.

La previsione della descritta «imputazione speciale per sgravio d’imposta» (o matching credit) è da ricollegarsi al fatto che, rientrando il Brasile tra i paesi in via di sviluppo, si presenta la necessità che il sacrificio di imposta da questo sostenuto al fine di incentivare gli investimenti stranieri non venga annullato, in sede di tassazione definitiva dell’investitore estero, da parte del paese di residenza dell’investitore medesimo; naturalmente la concessione da parte nostra del matching credit s’inquadra anche nella più generale considerazione dell’opportunità di tutelare i nostri investitori.

La normativa convenzionale nel suo complesso, infatti, permetterà ai nostri operatori economici in Brasile — tra i quali si annoverano imprese dei più svariati settori, da quello alimentare a quello metallurgico, i cui interessi ed attività assumono una rilevanza particolare nei settori automobilistico, delle telecomunicazioni e farmaceutico — di risollevarsi da una condizione di ridotta competitività in cui attualmente versano rispetto ad altri operatori residenti in paesi (anche della area comunitaria come la Repubblica Federale di Germania) che già da tempo hanno provveduto all’eliminazione della doppia imposizione internazionale mediante accordi che contengono soluzioni analoghe o identiche a quelle da noi ora accettate.”

La logica di tale clausola dovrebbe, quindi, essere quella di non traslare a favore dell’erario italiano, il vantaggio tributario concesso dal paese della fonte, il Brasile, all’investitore estero.

In Brasile i pagamenti di interessi sono normalmente assoggettati ad una ritenuta del 15%, tuttavia i bond governativi sono generalmente esentati da tale ritenuta. Nel caso in cui la particolare tipologia di titolo non

preveda l’esenzione, qualora il detentore dei bond alla data di stacco cedola sia una banca estera, l’importo viene assoggettato a “gross-up” con onere a carico dell’emittente, in modo che l’investitore riceva comunque l’ammontare lordo delle cedole distribuite.

Inoltre, in applicazione dell’articolo 9 del protocollo allegato alla convenzione, le cedole percepite devono essere considerate come reddito lordo e non essere, quindi “lordizzate” nella determinazione del reddito e del credito di imposta spettante.

Le clausole di *matching credit* sono particolarmente pericolose per lo Stato che le concede, in quanto le stesse risultano facilmente aggirabili ed abusabili, tanto che l’OCSE nel commentario agli articoli 23 A e 23 B del modello di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, nell’esprimere il proprio parere circa l’introduzione di clausole di “*matching credit*” o di “*sparing credit*” nelle convenzioni bilaterali stipulate dai Paesi membri, richiama le conclusioni riportate in un’altra pubblicazione curata dal Comitato per gli Affari Fiscali dell’OCSE risalente al 1998 (*Tax Sparing a Reconsideration*) in cui vengono evidenziati diversi schemi di possibile abuso di tali clausole convenzionali.

Nell’operazione strutturata dalla Banca Italiana e dalla controparte inglese, il credito di imposta figurativo che l’erario riconosce all’investitore nazionale in titoli brasiliani, viene sostanzialmente monetizzato mediante la pura e semplice conduzione di un reddito, appartenente al soggetto britannico (estraneo pertanto alla Convenzione Bilaterale) che ha effettivamente investito in Brasile, sostenendo tutti i rischi che tale investimento comporta, il quale fruisce di un extra rendimento (materialmente pagato come “premio sull’opzione”) che altro non è se non una quota delle minori imposte versate in Italia dal soggetto residente.

Sostanzialmente, quindi, una norma pattizia che avrebbe lo scopo di trascinare in capo al titolare italiano di redditi di fonte brasiliana un’agevolazione concessa dal Governo brasiliano ai sottoscrittori dei propri bond, si trasforma in un danno netto per l’erario italiano, a fronte di maggiori redditi conseguiti da soggetti estranei alla convenzione e residenti in paesi che non hanno sottoscritto alcuna convenzione bilaterale con il Brasile o che, comunque, non concedono alcuna forma di credito di imposta figurativo.

2.2. Operazioni su titoli azionari inglesi quotati

In merito a tali tipologie di operazione l’Amministrazione Finanziaria ha contestato alla Banca Italiana la diretta violazione della norma contenuta nell’articolo 109 comma 8 del Tuir considerando che la complessiva operazione (acquisto a pronti, vendita a termine e “*dividend swap*” con la stessa controparte) integri un “diritto analogo”.

Le generali regole di determinazione ➤

¹ In alcuni casi la retrocessione avviene, come accennato, tramite interposizione reale da parte di altri soggetti appartenenti al gruppo fornitore.

² Disegno di legge n. 603 presentato alla Camera dei Deputati in data 25 settembre 1979 dal Ministro degli Affari Esteri (Malfatti) di concerto col Ministro delle Finanze (Reviglio), col Ministro dei Trasporti (Preti) e col Ministro della Marina Mercantile (Evangelisti).

del reddito di impresa, contenute nell'articolo 109 del Tuir, prevedono che siano deducibili i costi relativi a proventi da cui derivano redditi imponibili o non imponibili in quanto esclusi. Tuttavia, in deroga a tale generale disposizione, l'articolo 109 comma 8, riprendendo quanto già sostanzialmente contenuto nel comma 7-bis del previgente articolo 14 del Tuir ante riforma, in relazione alla fruizione del credito di imposta da parte di soggetti esteri, prevede che "non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto di usufrutto, o altro diritto analogo, relativamente ad una partecipazione societaria, da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89".

Il senso di tale disposizione è quello di impedire che si strutturino schemi in cui vengano imputati ad un soggetto IRES dividendi esclusi, restituiti poi al beneficiario effettivo degli stessi, in quanto proprietario "economico" delle azioni, mediante flussi reddituali altrimenti deducibili. Ovviamente, tali schemi, avrebbero una pericolosità limitata qualora fossero posti in essere tra soggetti IRES residenti, poiché il flusso negativo, costituirebbe un flusso reddituale imponibile per il percettore, e, pertanto, eventuali "salti di imposta" si realizzerebbero esclusivamente in presenza di perdite pregresse (o di esercizio) compensabili.

Al contrario qualora il cedente a pronti sia o una persona fisica o un soggetto non residente per il quale il flusso reddituale risulti essere non imponibile, l'operazione genera (anche se con modalità diverse) un evidente salto di imposta.

La natura di norma antielusiva specifica dell'articolo 109 comma 8 del Tuir è dibattuta, tanto è che il parere favorevole reso dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sullo schema del D.lgs. 344/2003 era condizionato alla valutazione, da parte del Governo, dell'opportunità di trasformare la norma in commento in norma di natura antielusiva e pertanto disapplicabile mediante le procedure previste nell'articolo 37-bis comma 8 del D.P.R. 600/1973. Tuttavia, pur non essendo stata recepita tale proposta nel decreto definitivamente approvato, l'amministrazione finanziaria nella circolare 26/E del 2004 (Ires 2) si è espressa chiarendo che "si ritiene che la limitazione alla deducibilità del costo del diritto di usufrutto non si renda applicabile nell'ipotesi in cui la cessione del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali".

Il tenore letterale della norma, che richiama, genericamente "altro diritto analogo" è illuminante sulla consapevolezza che il Legislatore ha della possibilità di replicare gli effetti economici del contratto di usufrutto, mediante altri contratti che cedano, in maniera sostanzialmente analoga, il diritto alla percezione dei dividendi e, conseguentemente, l'imputazione fiscale degli stessi al cessionario a pronti o all'usufruttuario, a fronte del pagamento di un canone - fisso o periodico che sia - che, in assenza di una specifica disposizione, risulterebbe essere deducibile.

Infatti, il metodo più semplice per realizzare lo schema disapprovato dall'ordinamento e contrastato dalla norma in commento, è la concessione dell'usufrutto su azioni, operazione finanziaria tramite la quale colui che cede l'usufrutto si procura liquidità per un ammontare pari al valore attuale dei frutti futuri (dividendi) ceduti ed il cessionario acquisisce il diritto a percepire i dividendi per un periodo prestabilito. L'usufrutto è un diritto reale "minore" o diritto reale "su cosa altrui"; tali diritti consistono di uno o più poteri che il titolare può esercitare sul bene oggetto del diritto e che, nel loro insieme, formano il cosiddetto contenuto del diritto stesso.

I contratti posti in essere dalla Banca Italiana con le controparti inglesi, sono dei contratti derivati (nello specifico si tratta di *swap transaction*) che, associati alla compravendita di azioni a pronti ed a termine, replicano negli effetti il meccanismo del contratto di usufrutto su azioni, con l'eccezione che l'importo finanziato è pari non al solo valore atteso dei flussi di dividendi, ma all'intero costo delle azioni (che comprende i dividendi già deliberati). Tali contratti raggiungono l'obiettivo di separare la titolarità economica del dividendo (che resta inglese) dalla titolarità fiscale dello stesso, che sulla base della normativa italiana, viene imputata alla Banca Italiana.

Per tali ragioni l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che al componente negativo derivante dal contratto *swap* realizzato, debba essere riservato il medesimo trattamento fiscale riservato al costo per l'usufrutto di azioni dalle quali derivino componenti di reddito escluse, ai sensi dell'articolo 89, e pertanto che lo stesso sia non deducibile in applicazione dell'articolo 109 comma 8 del Tuir.

Con riferimento al credito per imposte pagate all'estero, l'articolo 11 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Regno Unito riconosce la possibilità per il soggetto italiano di richiedere un credito di imposta nel Regno Unito solo se tale credito sarebbe spettato anche ad una persona fisica residente che si trovasse nella medesima condizione, come chiarito anche dalla House of Lords con sentenza 08 febbraio 2006 nell'appello proposto dalla Inland Revenue nei confronti della Pirelli Cable Holding NV. Di conseguenza, sulla base di quanto previsto dalla Section 231AA dell'ICTA1988, in realtà, alla Banca Italiana (che si configura come "interim holder" delle azioni) non spetta alcun credito per imposte nel Regno Unito e quindi la banca, avendo ricevuto l'intero ammontare del dividendo effettivamente distribuito, non può considerare di aver subito alcuna ritenuta alla fonte. L'Agenzia delle Entrate ha pertanto disconosciuto in sede di accertamento la spettanza di crediti per imposte pagate nel Regno Unito di Gran Bretagna.

2.3. Operazioni su obbligazioni inglesi

Le operazioni esaminate consentivano alla Banca Italiana di ottenere rendimenti pari all'Euribor più uno spread lorde particolarmente elevato (in alcuni casi addirittura superiore ai 300 punti base). Le stesse, tut-

tavia, si configuravano come operazioni di finanziamento con rischio di credito pari a quello di primarie istituzioni finanziarie estere (tutte con rating non inferiore ad A-) peraltro parzialmente garantite tramite depositi in titoli di stato area euro concessi in pegno, a garanzia delle obbligazioni contrattuali dei veicoli di controparte. Gli extra rendimenti ritratti dalla Banca Italiana derivano esclusivamente dall'abuso del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e alla "consueta" spartizione tra le parti.

Si consideri che i titoli oggetto dell'operazione sono obbligazioni strutturate che prevedono, per le cedole incassate nel corso di durata delle operazioni, tassi di interesse estremamente elevati (spesso superiori al 40%) e che l'analisi dei fondamentali economici delle operazioni ha messo in evidenza alcune importanti anomalie. Infatti, mentre in una normale operazione di raccolta si incontrano un soggetto in cerca di capitali, disposto a pagare il prezzo previsto dal mercato per ottenere fondi, e un soggetto disposto ad investire, che riceve la remunerazione prevista dal mercato, questo tipo di transazioni genera la situazione seguente:

- chi impiega il capitale ottiene un rendimento notevolmente più elevato rispetto a quello che il mercato assegna ad operazioni con analogo profilo di rischio;
- chi raccoglie i fondi, invece, sostiene un costo estremamente più basso, o, come nel caso di alcune delle operazioni contestate, la controparte britannica ottiene addirittura un "rendimento" da raccolta.

Le operazioni, quindi, se analizzate pezzo per pezzo non presentano anomalie mentre nel complesso non avvengono a valori di mercato in quanto il costo per un contraente non corrisponde al provento dell'altro.

La somma del maggior profitto, da una parte, e del minor costo, dall'altra, è esattamente pari al credito per imposte pagate all'estero, rimedio contro la doppia imposizione che risulta eccedente, in quanto vi è un analogo rimedio concesso dal paese di residenza dell'emittente. Il credito ex art. 165 Tuir diviene, quindi, un guadagno derivante dall'operazione che viene suddiviso tra i contraenti, migliorando in maniera decisiva il risultato dell'operazione stessa per entrambi.

L'utilizzo di titoli che prevedono il pagamento di cedole estremamente elevate è dettato dall'esigenza di massimizzare la ritenuta estera (proporzionale alle cedole) la cui monetizzazione, ottenuta per il tramite della fruizione del credito in commento, rappresenta l'unica fonte di guadagno di entrambe le controparti contrattuali.

Sostanzialmente, quindi, la tipologia di operazione, posta in essere fra il cliente ed i "promotori" non residenti, per gli effetti economici e fiscali che origina, si configura come uso improprio di un rimedio contro la doppia imposizione ed in particolare dell'istituto che tale rimedio sostanzia (il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero), in quanto produce risultati confliggenti con le finalità per le quali tale istituto è stato introdotto dal legislatore nazionale nel tessuto dell'ordinamento tributario. ❖

➤ **3. Le sentenze della CTP di Reggio Emilia**
3.1. La nozione di abuso del diritto secondo il Collegio Giudicante

Partendo dall'affermazione che l'Amministrazione Finanziaria fondi le proprie contestazioni essenzialmente su un principio immanente al diritto internazionale che vieta di avvalersi delle norme convenzionali per raggiungere finalità abusive e cioè disapprovate dal sistema, il collegio reggiano ha inteso chiarire "su quale terreno" intendesse muoversi prendendo le distanze da quelli che ritiene eccessi sul principio dell'abuso del diritto evidenziati sia dalla dottrina sia dalla prassi tributaria. In particolare, i giudici reggiani ritengono non condivisibile la tesi in base alla quale sia definibile come "elusione" la scelta dell'operazione fiscalmente più vantaggiosa in assenza di un valido motivo, in quanto, sposando tale tesi "la regola aurea secondo cui non è lecito risparmiare tributi, strumentalizzando le norme in senso contrario ai loro scopi, diviene la regola, completamente diversa, secondo cui non sarebbe lecito risparmiare tributi se non con operazioni giustificabili anche per ragioni diverse della convenienza tributaria".

Di conseguenza il collegio reggiano ritiene che una determinata condotta possa essere definita elusiva quando si possa provare (contestualmente) (i) l'assenza di valide ragioni economiche, (ii) il carattere "abusivo del vantaggio tributario". Ne consegue che, perché vi sia elusione, il vantaggio tributario fruito debba essere stato ottenuto contro "lo spirito, lo scopo e la ratio delle norme cui consegue".

In merito agli oneri probatori incombenti sulle parti (il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria), la Commissione rileva come l'onere della prova del disegno elusivo e delle modalità di manipolazione e alterazione degli schemi negoziali, compete all'Amministrazione Finanziaria, mentre la prova dell'esistenza di valide ragioni economiche spetta al contribuente.

Nel merito la Commissione ha ritenuto che le operazioni contestate alla Banca integrino pienamente i due requisiti che possono portare le stesse ad essere definite elusive, in quanto dalla documentazione esaminata emerge che "le operazioni "pongono quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali", "che le operazioni siano viziate da abuso del diritto" e che l'Amministrazione Finanziaria avesse pienamente assolto al proprio compito dando "ampie, fondate e puntuali rappresentazioni sulla indiscussa finalità elusiva" muovendo contestazioni che "appaiono incontestabili e persuasive", mentre le motivazioni difensive appaiono infondate.

3.2. Le motivazioni di merito circa le operazioni in titoli di stato brasiliani

In merito alle descritte operazioni, la Commissione osserva come le stesse, si concretizzino in un prestito effettuato dalla Banca Italiana alla controparte estera a tassi decisamente inferiori a quelli normalmente utilizzati tra primarie istituzioni bancarie

dell'area euro e che la presenza dello swap "cedole" contro "euribor", lungi dal rappresentare una copertura dal rischio di insolvenza dell'emittente, o da rischi di cambio o da variazione di prezzo, priva radicalmente di ragione economica l'acquisto dei bond brasiliani. A parere della Commissione la Banca Italiana avrebbe potuto ugualmente stipulare i derivati contenuti nei contratti con finalità speculative, anche senza procedere all'acquisto dei titoli; tuttavia se la Banca Italiana non avesse acquisito la proprietà giuridica dei titoli, alla controparte estera non sarebbe spettato alcun credito di imposta sulle cedole incassate e solo per il tramite dell'intervento della Banca Italiana è stato possibile raggiungere questo risultato. In tal modo, viene a determinarsi un evidente aggiramento della disposizione dell'art. 165 del Tuir "nella misura in cui prevede che il credito d'imposta nazionale venga concesso entro il limite dell'imposta italiana ritraibile dal reddito estero, dal momento che l'operazione contestata ha determinato la fruizione del credito d'imposta nazionale pur non producendo alcun effetto reddituale e quindi impositivo in Italia."

La Commissione sottolinea come, nell'operazione, la Banca Italiana "non ha effettuato alcun investimento in Brasile, dal momento che, l'intero rischio dell'operazione - nonché i connessi benefici - sono imputabili" alla controparte estera. "Ciò che caratterizza l'investimento è il rischio che la parte si assume: nel caso che si discute" sulla Banca Italiana non grava alcun rischio paese, ma esclusivamente il rischio di controparte che è la controparte estera dello swap. "Ne consegue che" la Banca Italiana "non ha investito in Brasile, ma" sulla controparte estera "e quindi non ha diritto al beneficio convenzionale per gli investimenti effettuati in Brasile". E' pertanto illegittimo anche il beneficio fruito dalla deduzione del costo dell'opzione per difetto di inerenza, in quanto laddove la Banca Italiana non avesse ricercato "l'illegittimo accesso al regime del credito di imposta figurativo non avrebbe dovuto sopportare neppure i costi necessari per procurarsi tale vantaggio". Sul punto la Commissione conclude affermando che "la natura illecita delle ragioni che hanno spinto" la Banca Italiana "a sostenere il costo citato lo rende, pertanto, indeducibile dal reddito."

3.3. Le motivazioni di merito circa le operazioni su azioni inglesi quotate

Circa tali operazioni, la Commissione rileva come il tenore complessivo delle operazioni abbia radicalmente privato di contenuto economico i contratti stipulati. Sostanzialmente, quindi, condividendo l'operato dell'Agenzia nell'applicazione dell'art. 109 c. 8 e nel disconoscimento del credito per imposte pagate all'estero, viene rilevata comunque la natura elusiva delle operazioni poste in essere.

3.4. Le motivazioni di merito circa l'abusività delle operazioni su obbligazioni inglesi

In merito all'operazione su obbligazioni inglesi (UK bond) la Commissione osser-

va come le ritenute versate al fisco estero dal soggetto emittente, "oltre a far sorgere il credito di imposta previsto dalla norma italiana (art. 165 Tuir) a favore del soggetto residente, costituisce altresì il presupposto per la concessione di un analogo strumento di recupero dell'imposta nei confronti del soggetto estero primo sottoscrittore del titolo obbligazionario. In pratica, a fronte di un'unica ritenuta sono concessi due strumenti di recupero della stessa, sia dal fisco italiano, sia da quello del Regno Unito. Mentre, però, l'erario dello Stato estero mantiene un risultato neutrale, quello italiano perde gettito per lo stesso importo."

In realtà si osserva come tale ricostruzione sia parziale in quanto a fronte del danno subito dall'erario italiano, vi è anche un arricchimento dell'erario estero. Se è vero che la fiscalità britannica incassa la ritenuta, che poi viene rimborsata, conseguendo un risultato neutrale, è anche vero che, potenzialmente, la percezione di flussi dello swap superiori all'ammontare delle cedole distribuite, accresce le basi imponibili britanniche. In tal modo, il sacrificio sofferto dall'erario italiano remunera: la Banca residente, che non versa imposte per un ammontare pari al credito di imposta fruito, la Banca estera che ottiene un'extra remunerazione sull'operazione pari alla quota di ritenuta retrocessa in forza dello swap, il fisco britannico che tassa i flussi dello swap al netto del costo delle cedole.

La Commissione osserva, tra l'altro, come per tali operazioni non sussistono altre ragioni o cause economiche, in quanto le stesse risulterebbero "prive di vantaggi apprezzabili per entrambi i soggetti coinvolti se considerate al netto del credito d'imposta italiano eccedente".

La pericolosità di tali operazioni, il cui interesse prevalente (se non addirittura esclusivo) risiede nel credito di imposta generato e non nell'operazione finanziaria in astratto realizzata, viene stigmatizzata nella sentenza evidenziando come tali strutture siano in grado di generare crediti fiscali di qualsiasi ammontare desiderato dalle parti duplicando i benefici fiscali connessi all'applicazione di ritenute in uscita.

3.5. La conferma del provvedimento di irrogazione delle sanzioni

Per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni la Commissione ritiene che l'operato dell'Ufficio, che ha irrogato le stesse nella misura massima prevista dalla normativa, non sia censurabile in considerazione della gravità dei fatti e della consapevolezza della società ricorrente nell'esecuzione delle operazioni e della propria capacità di operare sui mercati esteri, non condividendo, pertanto la posizione della Banca Italiana secondo cui "non essendoci una specifica norma che preveda l'irrogazione delle sanzioni nel caso in cui il contribuente abusi del diritto tributario" tale comportamento non sarebbe punibile oltre la refusione del danno all'Erario.

Le Procedure

Per una valutazione “oggettiva” del danno nelle azioni di responsabilità

di Danilo Galletti – Avvocato e Straordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Trento

Le Riforme che hanno contraddistinto il diritto concorsuale fra il 2003 ed il 2006 hanno determinato uno spostamento massiccio dell’attenzione, nell’attività di ricostruzione degli attivi fallimentari, dalle azioni revocatorie verso le azioni risarcitorie - aventi come destinatari *in primis* i componenti degli organi sociali responsabili dell’insorgere della crisi o comunque di non averne attenuato le conseguenze - oppure verso le banche.

Ciò indubbiamente comporta la necessità di concentrare le energie su un problema che la revocatoria solitamente non pone: quello della stima del danno.

Questo mutamento di prospettiva ha di certo favorito una moltiplicazione di fattispecie giudiziarie, ed una maggiore riflessione sulle problematiche “tecniche” implicate, pur nel perdurante ed imbarazzante silenzio della dottrina.

La ricerca di parametri scientificamente “accettabili” ha consentito, soltanto a partire dalla fine degli anni ‘90, l’approdo ad una metodica, assai utilizzata nella prassi giudiziaria, che focalizza l’attenzione sul saldo del patrimonio netto al momento rispettivamente in cui il convenuto acquista consapevolezza del dissesto e poi cessa dalla carica (nel caso in cui tale ultimo evento non si verifichi, la seconda data coincide con quella del fallimento).

In sostanza si individua il momento t_1 in cui l’amministratore (o il sindaco) acquisisce consapevolezza del dissesto (e/o dell’insolvenza), e si calcola il patrimonio netto riclassificato pn_1 a tale data; si raggiuglia poi tale grandezza al patrimonio netto pn_2 alla data t_2 in cui il soggetto viene sostituito oppure sopravviene il fallimento della società.

Tale metodica, detta dei “netti patrimoniali di periodo”, costituiva e costituisce null’altro che un criterio di semplificazione dell’accertamento (in Giurisprudenza Cass., 17 settembre 1997, n. 9752, in *Fallimento*, 1998, p. 666; Trib. Genova, 24 novembre 1997, *ivi*, p. 843) che passa per l’applicazione dell’art. 1226 c.c., spesso, a torto, confuso con quello della differenza fra l’attivo ed il passivo fallimentare.

Nell’esperienza più recente, tuttavia, la pubblicazione di talune sentenze dal contenuto critico, rispetto all’impiego di tale metodica, ha prodotto l’emersione di un importante movimento di pensiero teso, di fatto, quasi a sterilizzarla.

In particolare, si moltiplicano nelle difese dei convenuti i riferimenti ad una presunta inutilizzabilità già, in linea di principio, del criterio, il quale costituirebbe nient’altro che un equivalente ammodernato della tecnica del *deficit* patrimoniale e perverrebbe a risultati che peccano di automatismo senza poter imputare ai componenti degli organi sociali il danno effettivamente cagionato. La Curatela poi sarebbe onerata di allegare e provare le singole operazioni poste in essere dagli amministratori, al fine di imputare agli stessi la responsabilità per il danno concretamente

disceso da ciascuna di esse.

Sottostante a tale argomentazione è, senz’altro, la dialettica *attività – singolo atto*, dialettica che connota, in realtà, tutta la storia del diritto commerciale.

D’altro canto, l’incentrarsi di quasi tutte le applicazioni pratiche, in tema di azioni di responsabilità, sull’art. 2486 c.c., e sul dovere di gestire in modo “conservativo”, ha la sua rilevanza. Quasi la totalità delle azioni di responsabilità esperite dalle curatele fallimentari, infatti, concerne situazioni ove il rimprovero mosso agli organi sociali è di non aver provocato l’interruzione dell’attività d’impresa, o comunque di non aver sorvegliato affinché la gestione divenisse meramente “conservativa”, una volta verificatosi il presupposto della perdita del capitale sociale.

Proprio l’incentrarsi dell’art. 2486 c.c., rispetto al vecchio testo dell’art. 2449 c.c. (che come è noto metteva al bando le “nuove operazioni”), sulla visione “dinamica” della gestione “conservativa”, avente ad oggetto non solo la “integrità”, ma anche (e diremmo soprattutto) il “valore” del patrimonio sociale, dovrebbe a mio avviso suggerire l’adozione di una diversa chiave di lettura.

La gestione, infatti, non è più vista dal Legislatore da tempo come una mera serie di atti: essa è un’attività dinamica, che non si risolve nella sommatoria dei suoi prodotti negoziali; è inoltre un’attività che si muove entro una cornice funzionale che nelle fasi di vita “ordinaria” della società è determinata con la massima libertà dagli amministratori, attraverso il processo di pianificazione strategica.

Quando tuttavia la prospettiva di continuità gestionale (*going concern*) svanisce, a causa della perdita del capitale sociale e/o dell’insorgere dell’insolvenza, quella cornice funzionale muta necessariamente: gli amministratori non possono più determinare liberamente gli obiettivi da conseguire, nell’ottica del perseguimento del profitto: essi debbono gestire l’immediato in modo da conservare le virtualità del patrimonio aziendale nell’ottica della futura liquidazione, al contempo compiendo i passi necessari al fine di porre la società in stato di liquidazione, oppure, se la situazione è talmente grave da rendere impossibile una liquidazione “controllata” degli *assets*, instare direttamente per il fallimento. Essi, in sostanza, debbono già tenere conto delle possibili alternative disponibili al futuro organo di liquidazione e adottare, per il momento, soltanto scelte gestionali che non compromettano l’espletamento di tale attività liquidatoria.

Fra tali alternative “futuribili”, si colloca, adesso, anche la possibilità dell’espletamento di un accordo di ristrutturazione dei debiti, intermediato o meno dall’art. 182 *bis* L.F., o di una proposta di concordato preventivo.

Si vede bene, dunque, come la gestione degli amministratori della società in condizioni di perdita del capitale debba caratterizzarsi per il suo carattere dinamico, e non per il compimento

di singoli atti che possono o meno essere considerati “dannosi” o “vantaggiosi”. E’ proprio il “saldo” di quell’attività, espresso dalla sua capacità di conservare *ex art.* 2486 c.c. il “valore” dell’azienda, a determinarne allora il carattere giuridico o piuttosto anti-giuridico. E la prospettiva dei netti patrimoniali di periodo si rivela pertanto non già eterogenea, bensì armonica rispetto alla cornice funzionale ove gli amministratori sono chiamati a muoversi dopo aver riscontrato che non vi sono perduranti prospettive di continuità aziendale.

Nessun atto di gestione, infatti, può ritenersi in sé e per sé “conservativo” oppure no, senza collocarlo all’interno del “progetto” che gli amministratori hanno predisposto. Nella stragrandissima maggioranza delle fattispecie, tale “supplemento” di programmazione difetta radicalmente poiché il *management* rifiuta di adattare il proprio operato alle mutate condizioni patrimoniali della società che, anzi, occulta al fine di nascondere le conseguenze del proprio operato.

Le linee pianificatorie continuano quindi ad essere quelle originariamente prefissate, secondo la ormai inattuale prospettiva di continuità aziendale, all’interno di un *business plan* che è ormai divenuto, o è, in realtà, sempre stato, irrealizzabile.

In queste condizioni, non vi possono più essere atti realmente “conservativi”.

L’onere della prova della Curatela pertanto sarà limitato alla dimostrazione che tali atti sono conformi rispetto ad una pianificazione ormai “abrogata” dal sopravvenire della condizione di *deficit* patrimoniale. Semmai, sarà onere degli amministratori dimostrare quali diversi scenari essi abbiano considerato, e perché essi hanno ritenuto di proseguire l’attività produttiva.

Si tratta dello stesso principio di contiguità o di vicinanza alla prova, del resto, che consiglia di addressare al *management* convenuto in giudizio, e non già alla Curatela, tale onere probatorio.

E’ inutile sottolineare che il protrarsi nel tempo, in modo significativo, della condizione di perdita del capitale sociale, costituirà il più delle volte un solido indizio al fine di censurare il comportamento degli amministratori sul piano dell’art. 2486 c.c.

La prospettiva che si colloca al livello del singolo atto di gestione non è poi soltanto *mistificante*, ma anche *errata*.

L’azienda, secondo le riflessioni economiche di matrice zappiana, è infatti un *sistema* articolato le cui componenti presentano elevate interrelazioni reciproche, che non possono essere semplicemente recise in fase di stima del danno.

Da un lato, la considerazione dei singoli atti graverebbe la Curatela di un onere probatorio impossibile proprio nei casi più complicati, ove la protrazione dell’attività provoca i danni più significativi se l’attività proseguita è di natura complessa, con flussi ingenti ed un numero imponente di operazioni. ♦

◆ Se può sembrare semplice accedere al livello del singolo atto quando l'attività osservata ha durata limitata nel tempo, sicché gli atti sottoposti ad osservazione constano di poche decine di unità, evincibili da un libro giornale ormai "deserto", praticamente impossibile è l'onere di allegazione e di prova della Curatela se l'attività caratteristica prosegue e gli atti di gestione da osservare sono migliaia o decine di migliaia.

In tali condizioni, adottare un criterio di indagine volto a mettere a fuoco il singolo atto equivarrebbe a sottrarre a responsabilità proprio gli amministratori responsabili di danni gravissimi, laddove l'ordinamento arriverebbe a sanzionare soltanto i casi-limite relativi alle distrazioni prefallimentari, che non sono nemmeno i più frequenti.

"Abbassare la guardia", soprattutto in situazioni di crisi diffusa, può essere assai pericoloso, perché conduce a deresponsabilizzare i comportamenti ed incentiva pertanto le condotte caratterizzate dal "cedimento" all'azzerio morale.

La prospettiva di indagine che si collochi al livello del singolo atto di gestione è poi anche errata, e priva di validità scientifica.

L'attenzione infatti viene tributata alle conseguenze dannose o vantaggiose del singolo atto, ossia al saldo fra i ricavi ed i costi direttamente imputabili allo stesso.

Ma proprio qui si rivela l'insufficienza del criterio; la valutazione dei costi relativi alla singola operazione, infatti, fa riferimento al costo industriale direttamente riferibile all'*output* specifico prodotto, ma difficilmente questo può esaurire il tema di indagine, soprattutto nei casi in cui l'attività produttiva prosegua nonostante la situazione di *deficit* patrimoniale. In tali casi, infatti, il finanziamento del processo produttivo assorbe risorse estratte dall'attivo liquido, depotenziando la struttura finanziaria dell'impresa e rendendo più costosa e difficile qualsiasi forma di investimento che possa assicurare redditività per il futuro.

Inoltre, il livello di produzione influisce sui costi complessivi dell'impresa in modo non lineare ma solitamente regressivo. Pertanto, solo ingenuamente si può pensare di poter individuare, in modo algebrico, quale sia il costo industriale relativo alla creazione di un singolo prodotto: in realtà lo stesso è il risultato di un'operazione molto più complessa che presuppone, di nuovo, la valutazione dell'intera formula imprenditoriale.

Ancora, vi sono costi legati alla continuazione dell'attività che non sono direttamente imputabili alla singola operazione, ma che pur tuttavia deteriorano, anche gravemente, il patrimonio sociale: si pensi alle spese generali che non sono facilmente imputabili allo specifico atto di gestione, in particolare gli oneri finanziari.

Questi ultimi sono tipicamente soggetti a rapido incremento quando l'attività prosegue nonostante il dissesto in atto: l'impresa infatti è costretta a ricorrere all'indebitamento a breve al fine di finanziare i flussi di cassa in uscita per i quali non ha liquidità, ma il deterioramento del suo *rating* creditizio rende la provvista sempre più onerosa.

Dunque l'impresa dissestata "distrukge valore", esattamente all'opposto di come una impresa efficiente "crea valore"; essa deteriora la propria redditività al fine di finanziare la gestione di tesoreria a fronte di un *cash flow*

sempre decrescente, perché essa "brucia cassa", invece di generarne.

Al contempo, aumenta l'indebitamento, così rendendo progressivamente sempre più difficile e costosa la ristrutturazione economica e finanziaria, con una massiccia eternalizzazione delle conseguenze pregiudizievoli a discapito dei propri creditori.

Questa situazione è, di per sé, foriera di danno, di danno risarcibile, e si tratta di un danno che non può essere agevolmente ricondotto al livello delle singole operazioni.

Sul piano della causalità giuridica, poi, è più che evidente che i danni risarcibili sono tali solo in quanto siano "*conseguenza immediata e diretta*" ex art. 1223 c.c. della condotta anti-giuridica.

Ma la dottrina della causalità giuridica è solita imputare la responsabilità allorché il danno sia solo conseguenza statisticamente prevedibile della condotta illecita. E non occorrono particolari approfondimenti extra-giuridici per affermare che qualora una società presenti una situazione di illiquidità e di dissesto, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale produce prevedibilmente un deterioramento del patrimonio con progressione più che lineare. Tale inferenza, sul piano del danno-evento, dovrebbe essere quasi sempre più che sufficiente.

Dovrebbe, semmai, essere il convenuto in giudizio a dimostrare che, nel caso concreto, l'astensione dal comportamento doveroso non ha provocato un danno, oppure che non tutta la diminuzione patrimoniale conseguita alla prosecuzione dell'attività è imputabile

alla propria responsabilità, posto che essa è stata determinata da cause esogene, e comunque si sarebbe verificata egualmente in caso di adozione del comportamento alternativo corretto.

Sono note, al riguardo, le analoghe difficoltà che guidano il Giudice nella valutazione del danno da contraffazione nel diritto industriale: la moltitudine degli antecedenti che possono inserirsi con un ruolo eziologico non irrilevante nella seriazione causale che conduce al danno costringe anche qui a selezionare i criteri valutativi in modo da semplificare il ragionamento e da pervenire a risultati scientificamente accettabili ma anche efficaci dal punto di vista empirico.

Ma il Giudice è, comunque, chiamato ad esprimersi in ordine al *quantum* risarcitorio sulla base di criteri "efficienti", come quello relativo alla misurazione del profitto conseguito dal danneggiante oppure quello dell'onere che il medesimo avrebbe dovuto sostenere per la licenza avente ad oggetto il diritto di proprietà industriale leso, che hanno costituito, prima, un criterio empirico di matrice giurisprudenziale e, poi, un metodo accettato ed anzi imposto dal Legislatore (art. 125 cod. p.i.).

Quando è provata la violazione, dunque, è ben possibile, ed anzi doveroso, ricorrere a meccanismi presuntivi ed a semplificazioni concettuali, che trovano ampia copertura nell'art. 1226 c.c.

Una semplificazione basata sul principio di "prossimità" del componente dell'organo sociale alla prova, d'altro canto, è l'uti- ◆

Ultime dall'Ordine

Il consigliere nazionale Emanuele Veneziani ospite del nostro consiglio del 10 gennaio 2011

di Antonio d'Errico

Il consigliere Emanuele Veneziani, a seguito dell'invito formulatogli, ha partecipato ai lavori del nostro consiglio tenutosi il 10 gennaio u.s., manifestando la sua soddisfazione per l'opportunità di incontrare un ordine locale, opportunità per lui non frequente stante la sua delega principale in ambito disciplinare.

Il primo argomento affrontato ha riguardato le recenti linee guida per la valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo emanate dal CNDCEC. Al riguardo il consigliere Veneziani ha negato qualsiasi ipotesi di "condono" da parte del Consiglio Nazionale, dichiarando l'apprezzamento che il nostro consiglio riscuote in ambito nazionale per la serietà che lo caratterizza nell'ambito della formazione. Ha evidenziato che le linee guida emanate dal CNDCEC rispondono anche all'intento di semplificare il procedimento disciplinare nel caso di inadempimento dell'obbligo formativo.

Successivamente in merito alla funzione disciplinare, il consigliere Veneziani ha dichiarato che si farà portatore delle proposte del nostro consiglio in merito all'opportunità di promuovere una riunione tra i consiglieri dei vari Ordini che si occupano dei procedimenti disciplinari – stante il crescente tecnicismo e la rilevante complessità che li caratterizza – ed in merito alla necessità di sensibilizzare le procure sull'obbligo di comunicare all'ordine l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto, sancito dall'art. 50, comma 8, del Decr. 139/05.

Sull'esercizio di attività incompatibili con l'esercizio della professione e sull'effetto che ne deriva rispetto alle prestazioni delle casse previdenziali, il consigliere Veneziani ha sottolineato che le due casse di previdenza adottano comportamenti diversi, ma che l'accertamento dell'attività incompatibile compete all'ordine, nell'ambito di un apposito procedimento disciplinare e, dunque, con i limiti della prescrizione dell'azione disciplinare.

Il Presidente ha concluso l'incontro proponendo alcune considerazioni sul funzionamento dell'assemblea dei presidenti e ringraziando il consigliere Veneziani per il proficuo lavoro che la sua partecipazione al consiglio ha consentito.

lizzo perdurante del criterio del *deficit* fallimentare, nel caso in cui le scritture contabili non siano state tenute, oppure lo siano stato in modo tale da non consentire di ricostruire la dinamica dei fatti di gestione (cfr. Cass., 8 febbraio 2005, n. 2538, in *Giur. it.*, 2005, I, p. 1637; nella Giurisprudenza di merito, Trib. Treviso, 29 ottobre 2009, e Trib. Bologna, 22 maggio 2007, entrambe in WWW.ILCASO.IT). Sarà anche per questi motivi che la prospettiva dei netti patrimoniali di periodo, nei tempi recenti, appare tutt'altro che in crisi, e registra in realtà ampie adesioni nella Giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., 8 febbraio 2005, n. 2538; Id., 19 ottobre 2008, n. 10350; App. Torino, 12 gennaio 2009, in *Fallimento*, 2010, p. 35; Trib. Milano, 3 febbraio 2010, RE.TEL., inedita; Trib. Padova, 24 giugno 2009, in *Fallimento*, 2010, p. 729). L'affermazione, spesso contenuta negli atti giudiziari, per cui sarebbe onere della Curatela allegare e provare i singoli atti di gestione concretizzanti operazioni "nuove" ex art. 2449 c.c. o non "conservative" ex art. 2486 c.c., non sembra invece trovare esplicitamente sede in alcuna decisione di legittimità. Non in Cass., n. 17033/2008, pur spesso citata, la quale non sembra voler contrastare l'utilizzabilità del criterio dei netti patrimoniali, pur sforzandosi di esercitare una serrata critica circa alcune disfunzioni legate all'automatismo del suo impiego in certe prassi giudiziarie. Ma nemmeno, parrebbe, nelle pronunzie coeve e successive della S.C. (cfr. Cass., 29 ottobre 2008, n. 25977; Id., 5 dicembre 2008, n. 28819; Id., 18 agosto 2009, n. 18231). L'attenzione della Giurisprudenza appare piuttosto proiettata, negli ultimi anni, verso il tentativo di raffinare e perfezionare il criterio dei netti, tentando di depurarlo dal funzionamento da talune possibili storture che un'applicazione "meccanica" può provocare. Il carattere apparentemente "meccanico" e così insoddisfacente della metodologia in discussione può del resto essere efficacemente corretto dal Giudice, il quale può adottare, ad esempio, degli "adeguati correttivi percentuali" che mitighino la apparente rozzezza insita nell'imputazione ai convenuti dell'intera differenza fra i saldi patrimoniali di periodo (cfr. in tal senso Trib. Bologna, 30 marzo 2004, in WWW.GIUREMILIA.IT). Il limite più evidente di tale metodologia consiste, d'altro canto, nell'esigenza di far riferimento ad una situazione patrimoniale specifica, redatta alla data rilevante, al fine di determinare il patrimonio netto di riferimento; purtroppo però non è affatto facile, dopo il fallimento, e sulla base della documentazione amministrativa disponibile, predisporre una situazione patrimoniale straordinaria con chiusura ad una data prescelta. Ciò costringe, quasi sempre, ad avvalersi di approssimazioni al limite dell'accettabile utilizzando i bilanci di esercizio, previamente riclassificati, oppure eventuali bilanci di verifica straordinari che siano reperiti nelle carte della società.

Si è così giustamente osservato che il patrimonio netto deriva dalla considerazione di un attivo composto di cespiti che tuttavia, anche qualora l'attività d'impresa fosse interrotta, subirebbero drastiche svalutazioni (così Cass., n. 17033/2008, cit.; App. Bologna, 21 marzo 2007, in WWW.GIUREMILIA.IT). Le situazioni contabili alla data del fallimento, infatti, o comunque le stime dell'attivo realizzato e/o realizzabile, scontano tipicamente tali brusche riduzioni di valore. Dunque i due netti patrimoniali pn_1 e pn_2 , che "marcano" rispettivamente il sorgere del dovere di attivarsi per gli organi sociali, e la cessazione dalla carica degli stessi, possono spesso essere eterogenei, e non direttamente comparabili. Questo accade ovviamente perché le appostazioni contenute in un bilancio non esprimono un valore "assoluto", ma relativo alla finalità per cui è redatto il documento. Ciò è vero soprattutto per le poste immateriali dell'attivo, condizione per l'iscrizione dei quali all'attivo è proprio la generazione di flussi prospettici, ma non sempre e non soltanto. Vi sono poi anche poste del passivo che il comportamento alternativo corretto potrebbe non consentire di attenuare: il discorso impatta soprattutto sugli interessi e sugli altri oneri finanziari (come i canoni di *leasing*, o i corrispettivi legati ai contratti derivati), il cui decorrere non sarebbe arrestato dalla liquidazione societaria e, dunque, non potrebbe essere imputato agli amministratori. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, può facilmente celare una ulteriore mistificazione: da un lato, l'anticipazione del momento liquidatorio consentirebbe di arrestare prima il decorso degli interessi; dall'altro, se la società è insolvente e non sussistono plausibili soluzioni "alternative" di tipo ristrutturatorio, gli amministratori (ed i sindaci) hanno l'obbligo legale non già di porre in liquidazione la società, quanto di instare per il fallimento, che provoca invece la tendenziale sospensione di quel decorso (art. 55 L.F., con le eccezioni di cui all'art. 54). Inoltre, il deterioramento della situazione economica e finanziaria dell'impresa in crisi, connessa all'esigenza di reperire fonti di finanziamento inevitabilmente più "costose", genera, come si è visto sopra, quasi sempre un aumento degli oneri finanziari nel tempo che è direttamente provocato dalla prosecuzione dell'attività di impresa; tale differenziale non può non essere imputato agli amministratori. Spesso tuttavia il dato è inquinato dalle politiche di "rientro" delle banche, le quali conducono ad un apparente miglioramento del peso degli oneri finanziari, che tuttavia non è tale in concreto, perché queste "politiche" hanno ormai distrutto ogni residuo potenziale economico e reddituale dell'impresa. Più semplice è talvolta la valutazione dei costi fissi legati alla gestione del personale, e quindi agli oneri retributivi e previdenziali, i quali in condizioni di arresto dell'attività imprenditoriale non graverebbero sul patri-

monio sociale, così come taluni oneri fiscali. E proprio la dimensione degli interessi, insieme agli altri "costi fissi" (relativi al personale), può costituire una buona *proxy* per valutare l'esattezza del criterio, pur non potendosi, ovviamente, sommare gli stessi alla differenza fra i patrimoni netti nel periodo di riferimento (ossia fra t_1 e t_2): semmai tali costi consentono di misurare il danno "minimo" sicuramente provocato dalla protrazione dell'attività, così fornendo la prima cifra di una "forbice" che aumenta, piuttosto che ridurre, l'attendibilità scientifica del criterio, rendendolo *verificabile*. Pertanto, il criterio dei netti patrimoniali di periodo è in realtà l'unico dotato di validità scientifica; l'unico *oggettivo*, l'unico applicabile a qualsiasi tipologia di impresa e di insolvenza. Pur con l'adozione dei correttivi e dagli adattamenti necessari a depurare il risultato dalle inevitabili "anomalie".

il Torresino



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA

Anno XVII n. 1 Gennaio-Febbraio 2011
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

Direttore responsabile
Dott. Francesco Cortesi
Dottore Commercialista

Vice Direttore
Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Christian Attardi
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio Cologno
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio d'Errico
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Mario Santoro
Direzione Regionale E.R.
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretti, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazione dottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Site: www.dottcomm.bo.it

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo

Antonio d'Errico
Piera Filippi

Giuseppe Foti
Danilo Galletti

Mariangela Latella

FERMIAMO IL TASSO!

MUTUO PRO-TETTO il **NUOVO** Mutuo Famiglia BPER



MUTUO
PRO-TETTO



il mutuo a **tasso variabile**
che **non cresce** oltre il limite prefissato

Numero Verde
800-205040



Banca popolare
dell'Emilia Romagna

 GRUPPO BPER

www.bper.it

La banca per la famiglia



1939

VIII EF



SPETTANZE DELLA STIMATA CASA

SVELTA £. 1,10	DOPPIA £. 2
MINUTI 20 £. 3,60	MEZZ'ORA £. 4,80
ORA PIENA £. 7,50	DUE ORE £. 12

PER LA TOILETTE NON SI DEVE PIU' USCIRE FUORI.

ACQUA, SAPONE E ASCIUGAMANO
SI PAGANO ALTRI 20 CENTESIMI.

PUDORE, MORALE E CIVILTÀ

Qualcosa è cambiato?

Seppure con un po' di fatica, a motivo del repentino cambiamento che si è registrato dagli ultimi 40 – 50 anni ad oggi sul tema, nel parlare corrente il cosiddetto “comune senso del pudore” si identifica ancora nel comportamento sessuale, *latu sensu* inteso, delle persone. Ciò vale, in particolare, se il comportamento oggetto di giudizio morale sia di dominio pubblico: si rileva infatti una maggior tolleranza ed una minore severità di giudizio nei confronti di chi mantiene tale comportamento strettamente confinato nella propria sfera privata; il soggetto, in sostanza, non “dà scandalo” e la cosa non esce dalle mura domestiche. In ogni caso, appare oggi quantomai

difficile individuare una soglia di senso del pudore “comune”, valido cioè per la generalità delle persone. Stante l'imperante relativismo, unito all'altrettanto imperante soggettivismo, non sembra esistere più – nei fatti – un sentimento che appaia condiviso dalla collettività; esso è accettato solamente da chi nel pudore riconosce ed identifica una virtù, mentre gli altri lo relegano a livello di specie ormai estinta, trattandolo con sufficienza, se non con malcelato fastidio. Nelle culture orientali il pudore è molto più che un valore o una virtù: è proprio un modo di vivere, di stare al mondo. Nella tradizione cristiana esso implica la cognizione del bene e del male. Ben altra cosa era il pudore nella Grecia classica. Platone ne parla come di un dono divino e racconta che Prometeo lo donò agli uomini quale fondamentale cognizione di vita civile nella città.

Aristotele ne evidenzia l'origine passionale: il pudore non ha la stabilità e la costanza della virtù ed è il caratteristico turbamento per atteggiamenti e comportamenti che possono provocare la disistima altrui. A partire dal Rinascimento, i filosofi ne indicano l'origine nel risveglio della coscienza, ovvero nel distacco dell'individuo dalla sua materialità. Scoprendosi spirito, l'uomo avverte il bisogno di nascondere quanto di “animale” c'è in lui.

Poiché non possiamo fare a meno di riferirci alle nostre origini, può apparire interessante cercare di capire se ed in che misura nel mondo antico esisteva un valore (il senso del pudore, appunto), nel quale tutta la collettività civile si riconosceva, partendo dalla famiglia per arrivare allo stato. Al fine di evitare fraintendimenti, bisogna necessariamente sottolineare che la condizione femminile di 2000 anni fa era sostanzialmente diversa, laddove la civiltà era fortemente orientata al maschilismo. Tuttavia, obblighi e divieti erano analoghi sia per gli uomini che per le donne, così come i giudizi morali

conseguenti, i quali scaturivano spesso dall'appartenenza ad un determinato ceto sociale o anche da mere convenzioni.

Resta il fatto che nell'antichità classica vigeva una forte repulsi-
sione nei confronti dell'adulterio; questo si spiega con la grande considerazione di cui godeva la “*familia*”, fulcro e cellula essenziale della società, nella quale l'adulterio portava scompiglio e minava dalle fondamenta l'esistenza.

Ben diverso era il giudizio – ad esempio – nei confronti della prostituzione: nella Grecia esisteva persino una sorta di prostituzione “sacra”, che veniva esercitata in favore di una qualche divinità e presso i suoi templi. Idem dicasi per l'omosessualità,

anche se con i dovuti distinguo fra grecità e romanità.

Ad Atene vigevano leggi che escludevano la punibilità di colui che avesse commesso omicidio nei confronti di chi aveva intrattenuto rapporti con la propria moglie, figlia, madre sorella e finanche con una concubina, se dall'unione era nato un figlio. In sostanza, padri e mariti potevano punire con grande severità la condotta ritenuta moralmente scorretta di figlie, mogli o sorelle che aveva arrecato offesa al pudore ed all'onore familiare.

Diritto positivo (legge dello stato) e questioni morali si intrecciavano ed a farne le spese furono anche personaggi illustri, come il poeta romano Ovidio, che subì la *relegatio*, pena detentiva da scontare lontano dalla propria terra, e la stessa figlia dell'Imperatore Cesare Ottaviano Augusto, Giulia,

arrestata dallo stesso padre per adulterio.

Il poeta Orazio, nel suo *Carme Secolare*, esalta le doti di *Fides*, *Honor* e *Pudor*, rimproverando ai Romani la degenerazione dei costumi e l'abbandono delle antiche virtù che li avevano resi graditi agli dei. L'Imperatore Costantino introdusse la pena capitale per l'adulterio, limitando al marito o ai parenti della moglie il diritto di accusa. L'Imperatore Antonino Pio (II sec. d.C.) riconobbe anche alla donna il diritto di divorziare in caso di adulterio da parte del marito.

L'adulterio, pertanto, era visto nell'antichità come la più seria minaccia alla stabilità della famiglia e, con essa, alle fondamenta della società ordinata nello Stato. Cicerone, dopo avere ricordato che ciò che avvicina di più l'uomo alla divinità è la ragione, raccomanda ai capi di stato di essere essi stessi di esempio, come fossero leggi viventi, per i cittadini. Il rispetto della *lex naturalis*, che è insita nel cuore di ogni essere umano per comandare ciò che deve essere fatto e per proibire il contrario, porta alle seguenti conclusioni: “*Se la volontà del*



popolo, le decisioni del Senato, le sentenze dei giudici fossero prese con l'unico criterio della volontà della maggioranza, si potrebbero legalizzare, paradossalmente, il latrocinio, l'adulterio, la falsificazione dei testamenti." Analogamente, il grande oratore conclude dicendo che "Bisogna sempre vigilare perché nello stato i più non continuo di più, perché il criterio della maggioranza non è il vero fondamento della giustizia: è uno dei pericoli, ipotetici, ma comunque possibili, è che diventi legittimo l'adulterio, se così volesse la maggioranza.". Sicuramente, duemila anni di storia fanno la differenza, ma – a ben guardare – quella tutela della famiglia aveva la sua ragione di essere. Tutela forte, che poteva portare pure all'omicidio in nome dell'onore leso, ma che andava ben oltre il limite delle mura domestiche e le beghe dell'intimità familiare, legando tutto alla *societas* per garantirne l'integrità e la prosecuzione nel tempo.

Oggi, secondo il comune "sentire" dell'opinione pubblica la parola "pudore" nella migliore delle ipotesi esprime una qualità praticamente fuori moda, un falso prodotto della civiltà, una fonte di ipocrisia.

Tutti gli ambiti dell'esperienza umana sono considerati esercizi di libera scelta e, pertanto, interamente a propria disposizione. I comportamenti umani (sia maschili, che femminili) sono considerati "neutri", cioè tali per cui ognuno può fare più o meno quello che gli pare, l'importante è che non commetta reato, sapendo peraltro che le leggi penali cambiano con una certa velocità. Non conta se ciò che si è scelto è bene o male, ma solo se è stato scelto. Per questo i dibattiti sui temi etici del nostro tempo sono spesso dialoghi tra sordi: per quanto sforzo ci si metta a richiamare alla realtà dei fatti, alla ragione delle cose, al fine della persona, al bene comune, se il valore è la libertà di scelta, non ci sarà argomento in grado di persuadere di alcunché. La difesa della libertà diventa pertanto l'argomento pubblico per eccellenza a difesa della temporaneità dei legami affettivi, dell'equivalenza antropologica e morale delle identità sessuali (etero/omo/bi/trans), della fecondazione in provetta, dell'aborto procurato, della liceità dell'eutanasia. Adirittura, si assiste al fenomeno per il quale anche condotte moralmente riprovevoli vengono tollerate se provengono da un certo "mondo" che fa del sensazionalismo il proprio credo. Dichiarare di fare uso abituale di stupefacenti, essere trovato in stato di ubriachezza, manifestare appetiti sessuali che sono dichiaratamente "contro natura", vivere comunque in maniera esagerata, sono tutti *cliché* che mettono in "buona luce" il personaggio, del quale l'importante è che se ne parli – e tanto – nei programmi televisivi e in certa stampa dai contorni "spudoratamente" scandalistici. Mostrare pubblicamente con *nonchalance* le proprie intemperanze, non importa più di tanto, anche perché a un personaggio famoso, a un divo della tv, del cinema o della musica si arriva a perdonare tutto.

Il problema è che questo personaggio "fa tendenza" e le menti più esposte al suo fascino perverso lo identificano come un eroe, come quello che è stato capace di andare "contro", di essere "non conformista". E così, quasi senza accorgersene, il pudore via via scompare, e si finisce per considerare elemento di vanto ciò di cui, invece, ci si dovrebbe solo vergognare. Vale allora la pena di chiedersi se – oggi come in altri tempi – ciò che conti veramente siano le mistificazioni, il facile successo, il porsi al di sopra ed al di fuori di ogni giudizio morale; oppure, il vivere una vita nel rispetto della "misura" e che, quanto meno, non presti il fianco a critiche di alcun genere.

In fondo, siamo sempre gli stessi esseri umani dei tempi di Sparta, Atene, Roma, con le medesime passioni, i medesimi sentimenti e le medesime aspirazioni.

Mica siamo bestie...

Giovanna Randazzo

CELEBRATA AL QUIRINALE LA GIORNATA DELL'INFORMAZIONE



Il 21 gennaio scorso si è svolta a Roma, al Palazzo del Quirinale, la celebrazione della "Giornata dell'Informazione", con la partecipazione dei promotori e dei vincitori dei Premi giornalistici che hanno ottenuto l'adesione della Presidenza della Repubblica.

Erano presenti i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta e Paolo Bonaiuti, il Presidente della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Sergio Zavoli, altre autorità e rappresentanti del mondo dell'informazione.

In rappresentanza della Fondazione dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, organizzatrice del Premio "Ornella Geraldini" era presente anche il vice-presidente Francesco Cortesi, insieme alla signora Flavia Ciacci Arone di Bertolino dell'Associazione Inedita per la Cultura.

CLAUDIO SICILIOTTI OSPITE DELL'ORDINE DI BOLOGNA



Il 28 gennaio 2011, Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna ha presentato ai colleghi bolognesi il suo nuovo libro "Dare e avere: dall'analisi dei conti pubblici una nuova stagione dei diritti e dei doveri".

"La lotta all'evasione è fondamentale e merita di essere sostenuta da tutti i cittadini onesti di questo Paese, proprio perché è nella logica delle cose presumere che uno Stato più intransigente con il cittadino nel chiedere, sarà al contempo più intransigente con se stesso nel dare. Questo è il cambiamento culturale che può davvero portare a una svolta nel rapporto tra fisco e contribuenti e che i commercialisti italiani sono da tempo pronti a sposare e favorire", ha sottolineato Siciliotti, parlando dei nuovi rapporti che devono svilupparsi tra fisco e contribuente per una concreta azione contro l'evasione fiscale.



ANCORA L'ORDINE DI BOLOGNA!!

La terza edizione del Trofeo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha visto ancora una volta la vittoria del nostro Ordine di Bologna, su una ventina di Ordini partecipanti. Quest'anno era Cortina d'Ampezzo la località scelta per ospitare la manifestazione ed i colleghi bolognesi ed i loro parenti hanno partecipato come mai prima d'ora. Venticinque i colleghi oltre ad una decina di parenti.



Va detto che dopo il secondo posto dello scorso anno nella classifica per Ordini, dietro il fortissimo Ordine di Bolzano, i nostri colleghi avevano già preso di mira la manifestazione appena

conclusasi, con l'obiettivo di riprendersi quel primato che proprio nella cittadina Ampezzana non era mai mancato a Bologna nelle ultime edizioni svolte.

Proprio per la compattezza e numerosità del gruppo, sembra riduttivo parlare dei singoli. La capacità della nostra squadra, è stata, quest'anno più che mai, quella di esprimere una forza collettiva che si è rinforzata con l'ingresso di colleghi che per la prima volta hanno partecipato a questa edizione con ottimi risultati individuali.



Venendo alla cronaca dell'evento va detto come l'organizzazione ha invertito quest'anno lo svolgimento delle discipline, proponendo al venerdì la gara di fondo, svoltasi sulla pista di Fiammes ed al sabato la gara di slalom gigante, che ha visto come scenario la pista di Ru Merlo sulle Tofane.

Il fondo è specialità di fatica e solo alcuni colleghi iscritti alla manifestazione vi hanno partecipato, ottenendo comunque ottimi risultati sia individuali che di gruppo. Nella stessa giornata gli slalomisti hanno "rifinito" la preparazione per la gara del giorno successivo.

Il sabato, come detto, si è svolta la gara di slalom gigante con alla partenza circa 150 partecipanti e con l'Ordine di Bologna che si presentava con una

numerosa ed agguerrita squadra. Primi a partire i giovani figli dei colleghi, a seguire le colleghe (Bologna quest'anno ne schierava ben quattro). Poi in successione i colleghi uomini in ordine di categoria divisa per età, prima quelli

meno giovani...poi gli altri. La preparazione della pista e la temperatura rigida della notte hanno permesso condizioni di svolgimento regolare della gara, che ha



peraltro beneficiato di una splendida e calda giornata di sole.

Alla sera del sabato le premiazioni ed a seguire la cena presso l'Hotel Cristallo, sede dell'organizzazione.

A parte il risultato sportivo estremamente positivo ottenuto dal nostro Ordine, ritengo che la manifestazione di quest'anno abbia lasciato un bel ricordo in tutti noi, anche per la consapevolezza di un gruppo che ogni anno ritrova stimoli ed entusiasmo nel partecipare a queste iniziative.

Cesare Mattei

LADC Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna
Anno XVII n. 1 - Gennaio - Febbraio 2011
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile
Dott. Francesco Cortesi
In Redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

*Realizzazione grafica
e stampa*
SATE srl
via C. Goretti, 88
44123 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759